

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 2 maggio 2011

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
VIA PRINCIPE UMBERTO 4 - 00185 ROMA

UNIONE EUROPEA

SOMMARIO

REGOLAMENTI

Regolamento n. 193/2011 della Commissione, del 28 febbraio 2011, che attua il regolamento (CE) n. 1445/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di controllo della qualità utilizzato per le parità di potere d'acquisto	Pag. 3
Regolamento n. 194/2011 della Commissione, del 28 febbraio 2011, recante cancellazione dell'iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Höllen Sprudel (DOP)]	» 5
Regolamento n. 195/2011 della Commissione, del 28 febbraio 2011, recante cancellazione dell'iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Gögginger Bier (IGP)]	» 7
Regolamento n. 196/2011 della Commissione, del 28 febbraio 2011, recante cancellazione dell'iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Rieser Weizenbier (IGP)]	» 9
Regolamento n. 197/2011 della Commissione, del 28 febbraio 2011, che fissa il termine per la presentazione delle domande di aiuto all'ammasso privato di carni suine ai sensi del regolamento (UE) n. 68/2011	» 11
Regolamento n. 198/2011 della Commissione, del 28 febbraio 2011, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli	» 12
Regolamento n. 199/2011 della Commissione, del 28 febbraio 2011, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11	» 14
Regolamento n. 200/2011 della Commissione, del 28 febbraio 2011, recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1° marzo 2011	» 16

Pubblicati nel n. L 56 del 1° marzo 2011



Regolamento n. 201/2011 della Commissione, del 1° marzo 2011, relativo al modello di dichiarazione di conformità a un tipo autorizzato di veicolo ferroviario.	Pag. 19
Regolamento n. 202/2011 della Commissione, del 1° marzo 2011, recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio per quanto riguarda la definizione dei prodotti della pesca e modifica del regolamento (CE) n. 1010/2009 della Commissione per quanto riguarda i moduli di notifica preventiva, i parametri per le ispezioni in porto e i sistemi di documentazione delle catture adottati dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca.	» 21
Regolamento n. 203/2011 della Commissione, del 1° marzo 2011, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli.	» 30
<i>Pubblicati nel n. L 57 del 2 marzo 2011</i>	

DIRETTIVE

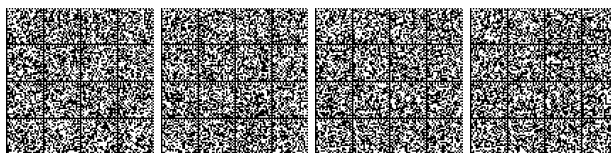
Direttiva n. 2011/16 del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE.	Pag. 32
<i>Pubblicata nel n. L 64 dell'11 marzo 2011</i>	
Direttiva n. 2011/17 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che abroga le direttive 71/317/CEE, 71/347/CEE, 71/349/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE, 76/766/CEE e 86/217/CEE del Consiglio relative alla metrologia.	» 44
<i>Pubblicata nel n. L 71 del 18 marzo 2011</i>	
Direttiva n. 2011/18 della Commissione, del 1° marzo 2011, che modifica gli allegati II, V e VI della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario.	» 47
<i>Pubblicata nel n. L 57 del 2 marzo 2011</i>	
Direttiva n. 2011/19 della Commissione, del 2 marzo 2011, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva tau-fluvalinato e che modifica la decisione 2008/934/CE.	» 55
Direttiva n. 2011/20 della Commissione, del 2 marzo 2011, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includere il fenoxycarb come sostanza attiva e che modifica la decisione 2008/934/CE.	» 59
Direttiva n. 2011/21 della Commissione, del 2 marzo 2011, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva cletodim e che modifica la decisione 2008/934/CE.	» 63
<i>Pubblicate nel n. L 58 del 3 marzo 2011</i>	

RETTIFICHE

Rettifica della direttiva n. 2006/112 del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006).	Pag. 67
<i>Pubblicata nel n. L 74 del 19 marzo 2011</i>	
Rettifica del regolamento n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2011, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (GU L 102 dell'11.4.2006).	» 69
<i>Pubblicata nel n. L 79 del 25 marzo 2011</i>	

AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee».



REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 193/2011 DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 2011

che attua il regolamento (CE) n. 1445/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di controllo della qualità utilizzato per le parità di potere d'acquisto

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1445/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che fissa norme comuni per la fornitura delle informazioni di base sulle parità di potere d'acquisto, nonché per il loro calcolo e la loro diffusione⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1445/2007 fissa norme comuni per la fornitura delle informazioni di base sulle parità di potere d'acquisto (PPA), nonché per il loro calcolo e la loro diffusione.
- (2) Le norme minime di qualità per le informazioni di base che gli Stati membri dovranno fornire, le norme minime

di qualità per la convalida dei risultati dell'indagine sui prezzi, nonché le prescrizioni in materia di relazioni e valutazione sono indicate nell'allegato I, sezione 5, del regolamento (CE) n. 1445/2007.

- (3) È necessario definire ulteriormente i criteri comuni di qualità e la struttura delle relazioni sulla qualità.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I criteri comuni di qualità e la struttura delle relazioni sulla qualità concernenti le parità di potere d'acquisto di cui al regolamento (CE) n. 1445/2007 sono definiti nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 336 del 20.12.2007, pag. 1.



ALLEGATO

Criteri comuni di qualità e struttura delle relazioni sulla qualità**1. Inventario delle fonti e dei metodi utilizzati nell'esercizio PPA di Eurostat («inventario PPA»)**

Al fine di soddisfare i requisiti di cui all'allegato I, paragrafo 5.3.1, del regolamento (CE) n. 1445/2007, ogni Stato membro redige un inventario delle fonti e dei metodi utilizzati nell'esercizio PPA di Eurostat (nel seguito «inventario PPA»).

La struttura dell'inventario PPA si fonda sulle diverse informazioni di base fornite nel contesto del regolamento (CE) n. 1445/2007, come indicato di seguito:

1. Organizzazione dell'esercizio PPA nazionale e informazioni generali
2. Beni di consumo e servizi
 - 2.1. Indagini sui prezzi dei beni di consumo
 - Comprende le informazioni relative all'organizzazione delle indagini, al campionamento, alla rappresentatività, alla convalida, ai fattori di aggiustamento temporale e spaziale
 - 2.2. Servizi vari connessi all'abitazione
 - Comprende le informazioni sulle fonti dei dati e sulla loro qualità, sulla conformità alle definizioni e sugli eventuali adeguamenti effettuati
3. Servizi delle amministrazioni pubbliche (solo l'indagine sugli stipendi)
 - Comprende le informazioni sulle fonti dei dati e sulla loro qualità, sulla conformità alle definizioni e sugli eventuali adeguamenti effettuati
4. Beni e servizi di investimento
 - 4.1. Beni strumentali
 - Comprende le informazioni relative all'organizzazione delle indagini, al campionamento, alla rappresentatività e alla convalida
 - 4.2. Costruzioni
 - Comprende le informazioni relative all'organizzazione delle indagini, alle fonti dei dati e alla loro qualità, alla rappresentatività e alla convalida
5. Spesa finale gravante sul PIL
 - Comprende le informazioni sulle fonti dei dati e sulla loro qualità, sulla conformità alle definizioni e sugli eventuali adeguamenti effettuati

Qualora nell'anno precedente si siano verificati cambiamenti delle fonti o dei metodi, ogni Stato membro fornisce nel mese di gennaio un aggiornamento dell'inventario PPA.

2. Relazioni riguardanti le indagini sui prezzi dei beni di consumo

Al fine di soddisfare i requisiti di cui all'allegato I, paragrafo 5.3.3, del regolamento (CE) n. 1445/2007, ogni Stato membro presenta una relazione relativa a ciascuna indagine sui prezzi dei beni di consumo. Le relazioni sono così articolate:

1. Pre-indagine
2. Raccolta dei prezzi
3. Convalida a livello nazionale
4. Convalida a livello internazionale

Le relazioni riguardanti le indagini contengono informazioni complementari agli inventari PPA.

3. Criteri di qualità

I criteri utilizzati per valutare la qualità delle informazioni di base fornite sono quelli stabiliti all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee ⁽¹⁾, in combinato disposto con le norme minime di cui all'allegato I, sezione 5, del regolamento (CE) n. 1445/2007.

⁽¹⁾ GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.



REGOLAMENTO (UE) N. 194/2011 DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 2011

recante cancellazione dell'iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Höllen Sprudel (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 12, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006 e in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2, del suddetto regolamento, la richiesta presentata dalla Germania per la cancellazione dell'iscrizione della denominazione «Höllen Sprudel» è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.

(2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, occorre procedere alla cancellazione dell'iscrizione della suddetta denominazione.

(3) Alla luce di quanto precede, questa denominazione deve quindi essere cancellata dal registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le indicazioni geografiche e le denominazioni d'origine protette,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'iscrizione della denominazione figurante nell'allegato del presente regolamento è cancellata.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2011.

*Per la Commissione**Il presidente*

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

⁽²⁾ GU C 299 del 9.12.2009, pag. 23.



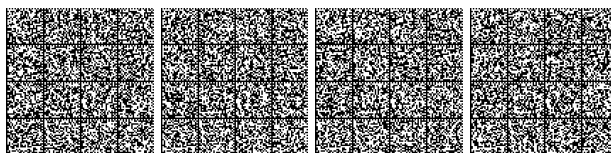
ALLEGATO

Prodotti alimentari di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 510/2006:

Classe 2.2. Acque minerali naturali e acque di sorgente

GERMANIA

Höllen Sprudel (DOP)



REGOLAMENTO (UE) N. 195/2011 DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 2011

recante cancellazione dell'iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Gögginger Bier (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006 e in virtù dell'articolo 17, paragrafo 2, del suddetto regolamento, la richiesta della Germania di cancellazione dell'iscrizione della denominazione «Gögginger Bier» è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.

(2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, occorre procedere alla cancellazione dell'iscrizione della suddetta denominazione.

(3) Alla luce di quanto precede, la suddetta denominazione deve quindi essere cancellata dal registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le indicazioni geografiche e le denominazioni d'origine protette,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'iscrizione della denominazione riportata nell'allegato nel presente regolamento è cancellata.

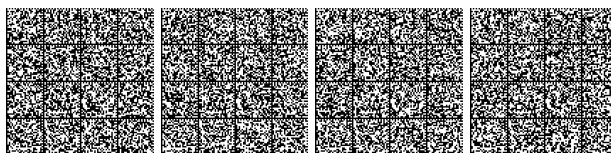
*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2011.

*Per la Commissione**Il presidente*

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.⁽²⁾ GU C 315 del 23.12.2009, pag. 26.

ALLEGATO

Prodotti alimentari di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 510/2006:

Classe 2.1. Birre

GERMANIA

Gögginger Bier (IGP)



REGOLAMENTO (UE) N. 196/2011 DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 2011

recante cancellazione dell'iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Rieser Weizenbier (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 12, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006 e in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2, del suddetto regolamento, la richiesta presentata dalla Germania per la cancellazione dell'iscrizione della denominazione «Rieser Weizenbier» è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.

(2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, occorre procedere alla

cancellazione dell'iscrizione della suddetta denominazione.

(3) In base a tali elementi, questa denominazione deve quindi essere cancellata dal registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le indicazioni geografiche e le denominazioni d'origine protette,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'iscrizione della denominazione figurante nell'allegato del presente regolamento è cancellata.

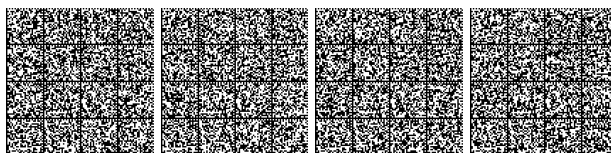
*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2011.

*Per la Commissione**Il presidente*

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.⁽²⁾ GU C 300 del 10.12.2009, pag. 22.

ALLEGATO

Prodotti alimentari di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 510/2006:

Classe 2.1. Birre

GERMANIA

Rieser Weizenbier (IGP)



REGOLAMENTO (UE) N. 197/2011 DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 2011

che fissa il termine per la presentazione delle domande di aiuto all'ammasso privato di carni suine ai sensi del regolamento (UE) n. 68/2011

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 43, lettere a) e d), in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'aiuto all'ammasso privato concesso a norma del regolamento (UE) n. 68/2011 della Commissione, del 28 gennaio 2011, recante fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto all'ammasso privato di carni suine ⁽²⁾ ha avuto effetti positivi sul mercato delle carni suine, che dovrebbero tradursi in una stabilizzazione temporanea dei prezzi.
- (2) Occorre pertanto sospendere la concessione dell'aiuto all'ammasso privato di carni suine e fissare un termine per la presentazione delle domande in conformità dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 68/2011.
- (3) A fini di certezza del diritto, è opportuno abrogare il regolamento (UE) n. 68/2011.

(4) Onde evitare speculazioni, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

(5) Il comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso alcun parere entro il termine stabilito dal suo Presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il termine per la presentazione delle domande di aiuto all'ammasso privato di carni suine di cui al regolamento (UE) n. 68/2011 è il 4 marzo 2011.

Articolo 2

Il regolamento (UE) n. 68/2011 è abrogato con effetto a decorrere dal 4 marzo 2011. Esso continua tuttavia ad applicarsi ai contratti stipulati a norma del regolamento abrogato prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

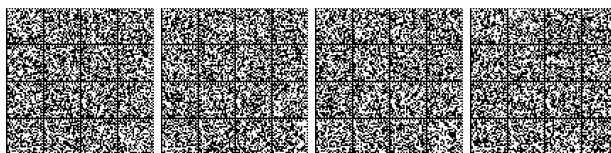
Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2011.

Per la Commissione,
a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 26 del 29.1.2011, pag. 2.



REGOLAMENTO (UE) N. 198/2011 DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 2011

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli ⁽²⁾, in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'1º marzo 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2011.

*Per la Commissione,
a nome del presidente,*

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.



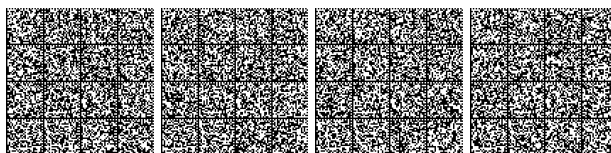
ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	IL	122,2
	MA	51,2
	TN	113,1
	TR	108,9
	ZZ	98,9
0707 00 05	TR	171,1
	ZZ	171,1
0709 90 70	MA	35,0
	TR	82,0
	ZZ	58,5
0805 10 20	EG	63,5
	IL	79,0
	MA	57,4
	TN	42,1
	TR	69,1
	ZA	37,9
	ZZ	58,2
0805 50 10	EG	68,7
	MA	53,4
	TR	57,6
	ZZ	59,9
0808 10 80	BR	55,2
	CA	126,3
	CN	85,7
	MK	54,8
	US	146,4
	ZZ	93,7
0808 20 50	AR	88,7
	CL	190,4
	CN	66,1
	US	153,3
	ZA	118,0
	ZZ	123,3

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».



REGOLAMENTO (UE) N. 199/2011 DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 2011

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi ⁽²⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

- (1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di

zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2010/11 sono stati fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 della Commissione ⁽³⁾. Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (UE) n. 180/2011 della Commissione ⁽⁴⁾.

- (2) Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 per la campagna 2010/11, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º marzo 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2011.

Per la Commissione,
a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

⁽³⁾ GU L 259 dell'1.10.2010, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 51 del 25.2.2011, pag. 14.



ALLEGATO

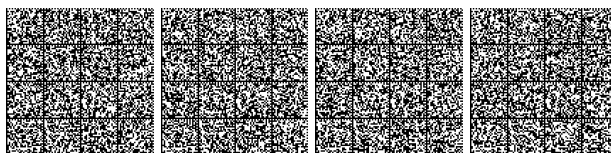
Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire del 1° marzo 2011

(EUR)		
Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 ⁽¹⁾	56,25	0,00
1701 11 90 ⁽¹⁾	56,25	0,00
1701 12 10 ⁽¹⁾	56,25	0,00
1701 12 90 ⁽¹⁾	56,25	0,00
1701 91 00 ⁽²⁾	52,82	1,62
1701 99 10 ⁽²⁾	52,82	0,00
1701 99 90 ⁽²⁾	52,82	0,00
1702 90 95 ⁽³⁾	0,53	0,20

⁽¹⁾ Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

⁽²⁾ Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

⁽³⁾ Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.



REGOLAMENTO (UE) N. 200/2011 DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 2011

recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1º marzo 2011

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione, del 20 luglio 2010, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [frumento (grano) tenero di alta qualità], 1002, ex 1005, escluso l'ibrido da seme, ed ex 1007, escluso l'ibrido destinato alla semina, è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all'importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

- (2) A norma dell'articolo 136, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ai fini del calcolo del dazio all'importazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per i prodotti in questione sono fissati regolarmente prezzi rappresentativi all'importazione cif.
- (3) A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010, il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (frumento tenero di alta qualità), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 e 1007 00 90 è il prezzo rappresentativo cif all'importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all'articolo 5 del medesimo regolamento.
- (4) Occorre fissare i dazi all'importazione per il periodo a decorrere dal 1º marzo 2011, applicabili fino all'entrata in vigore di una nuova fissazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 1º marzo 2011, i dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono quelli fissati nell'allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º marzo 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

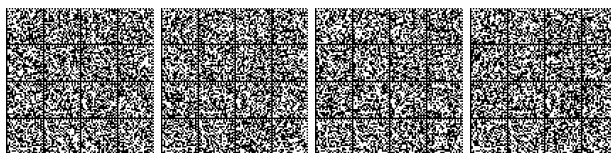
Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2011.

Per la Commissione,
a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 187 del 21.7.2010, pag. 5.



ALLEGATO I

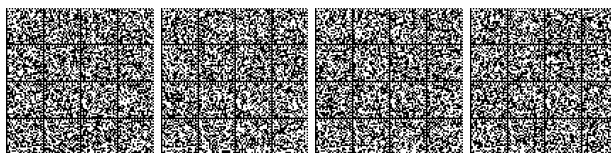
Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere del 1° marzo 2011

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione ⁽¹⁾ (EUR/t)
1001 10 00	FRUMENTO (grano) duro di alta qualità	0,00
	di media qualità	0,00
	di bassa qualità	0,00
1001 90 91	FRUMENTO (grano) tenero da seme	0,00
ex 1001 90 99	FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme	0,00
1002 00 00	SEGALA	0,00
1005 10 90	GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido	0,00
1005 90 00	GRANTURCO, diverso dal granturco da seme ⁽²⁾	0,00
1007 00 90	SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	0,00

⁽¹⁾ Per le merci che arrivano nell'Unione attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 642/2010], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

- 3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo oppure nel Mar Nero,
- 2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

⁽²⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010.



ALLEGATO II

Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell'allegato I

15.2.2011-25.2.2011

1) Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:

(EUR/t)

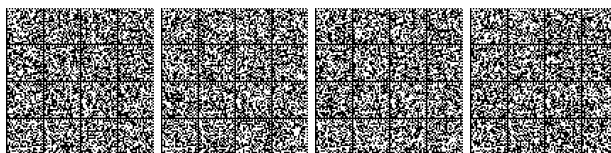
	Frumento tenero ⁽¹⁾	Granturco	Frumento duro di alta qualità	Frumento duro di media qualità ⁽²⁾	Frumento duro di bassa qualità ⁽³⁾	Orzo
Borsa	Minneapolis	Chicago	—	—	—	—
Quotazione	266,30	201,02	—	—	—	—
Prezzo FOB USA	—	—	328,26	318,26	298,26	175,98
Premio sul Golfo	95,60	14,91	—	—	—	—
Premio sui Grandi laghi	—	—	—	—	—	—

⁽¹⁾ Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].⁽²⁾ Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].⁽³⁾ Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].

2) Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:

Spese di nolo: Golfo del Messico-Rotterdam: 18,49 EUR/t

Spese di nolo: Grandi laghi-Rotterdam: — EUR/t



REGOLAMENTO (UE) N. 201/2011 DELLA COMMISSIONE

del 1º marzo 2011

relativo al modello di dichiarazione di conformità a un tipo autorizzato di veicolo ferroviario

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno che la Commissione adotti il modello di dichiarazione di conformità a un tipo autorizzato di veicolo, come stabilito dalla direttiva.
- (2) Il 30 giugno 2010 l'Agenzia ferroviaria europea ha pubblicato una raccomandazione relativa al modello di dichiarazione di conformità a un tipo autorizzato di veicolo.
- (3) Gli allegati della dichiarazione di conformità a un tipo dovrebbero dimostrare che sono state espletate le pertinenti procedure di verifica in conformità della legislazione applicabile dell'Unione europea e delle normative nazionali notificate, indicando i riferimenti alle direttive,

alle specifiche tecniche di interoperabilità, alle normative nazionali e ad altre disposizioni. L'autorizzazione del tipo, che è identificata mediante il numero d'identificazione europeo, dovrebbe fornire informazioni su tutti i requisiti legali in base ai quali è stata rilasciata l'autorizzazione del tipo in un dato Stato membro.

- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2008/57/CE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il modello di dichiarazione di conformità al tipo di cui all'articolo 26, paragrafo 4, della direttiva 2008/57/CE figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Si applica a decorrere dal 2 giugno 2011.

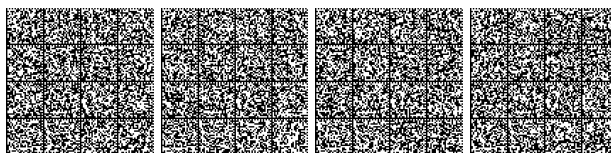
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, ad eccezione di Cipro e Malta fintantoché non sarà creato un sistema ferroviario nel loro territorio.

Fatto a Bruxelles, il 1º marzo 2011.

*Per la Commissione**Il presidente*

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1.



ALLEGATO

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ A UN TIPO AUTORIZZATO DI VEICOLO

Noi,

Richiedente ⁽¹⁾

[Denominazione sociale]

[Indirizzo completo]

Rappresentante legale:

[Denominazione sociale]

[Indirizzo completo]

del richiedente:

[Denominazione sociale]

[Indirizzo completo]

dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il veicolo [Numero di veicolo europeo] ⁽²⁾ al quale si riferisce la presente dichiarazione:

— è conforme al tipo di veicolo [identificazione del tipo di veicolo ERATV] autorizzato nei seguenti Stati membri:

[Stato membro 1] in virtù dell'autorizzazione n. [NIE del tipo di autorizzazione nello Stato membro 1]

[Stato membro 2] in virtù dell'autorizzazione n. [NIE del tipo di autorizzazione nello Stato membro 2]

... (indicare tutti gli Stati membri in cui è autorizzato il tipo di veicolo),

— è conforme alla pertinente legislazione dell'Unione europea, alle pertinenti specifiche tecniche di interoperabilità e alle normative nazionali applicabili, come riportato negli allegati della presente dichiarazione,

— è stato sottoposto a tutte le procedure di verifica necessarie per redigere la presente dichiarazione.

Elenco degli allegati ⁽³⁾

[titoli degli allegati]

Firmato a nome e per conto di [nome del richiedente]

Fatto a [luogo], il [data GG/MM/AAAA]

[nome e cognome, funzione] [firma]

Campo riservato all'ANS:

NVE assegnato al veicolo: [EVN]

⁽¹⁾ Il richiedente può essere il soggetto appaltante o il fabbricante o il rispettivo rappresentante legale stabilito nell'Unione europea.

⁽²⁾ Se, al momento della stesura della presente dichiarazione, non è ancora stato assegnato al veicolo un Numero di veicolo europeo (NVE), il veicolo deve essere identificato mediante un altro sistema di identificazione concordato dal richiedente e dall'autorità nazionale competente in materia di sicurezza (ANS). In questo caso, non appena viene assegnato un NVE al veicolo l'ANS compila il campo riservato a tale scopo.

⁽³⁾ Gli allegati comprendono copie dei documenti comprovanti l'espletamento delle pertinenti procedure di verifica in conformità della legislazione applicabile dell'Unione (dichiarazioni CE di verifica) e delle normative nazionali.



REGOLAMENTO (UE) N. 202/2011 DELLA COMMISSIONE

del 1º marzo 2011

recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio per quanto riguarda la definizione dei prodotti della pesca e modifica del regolamento (CE) n. 1010/2009 della Commissione per quanto riguarda i moduli di notifica preventiva, i parametri per le ispezioni in porto e i sistemi di documentazione delle catture adottati dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, l'articolo 12, paragrafo 5, l'articolo 13, paragrafo 1, e l'articolo 52,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1005/2008 si applica ai prodotti della pesca quali definiti all'articolo 2 dello stesso. L'allegato I del suddetto regolamento reca l'elenco dei prodotti cui non si applica la definizione di prodotti della pesca. Detto elenco può essere riveduto ogni anno e va modificato sulla base delle nuove informazioni acquisite nell'ambito della cooperazione amministrativa con i paesi terzi, di cui all'articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1005/2008.

(2) I prodotti cui non si applica la definizione di prodotti della pesca sono inoltre elencati nell'allegato XIII del regolamento (CE) n. 1010/2009 della Commissione ⁽²⁾, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1005/2008. Per evitare inutili duplicazioni, è opportuno elencare i prodotti in questione unicamente nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1005/2008 e sopprimere pertanto l'allegato XIII del regolamento (CE) 1010/2009.

(3) Il titolo I del regolamento (CE) n. 1010/2009 stabilisce disposizioni relative alle ispezioni di pescherecci dei paesi terzi da effettuare nei porti degli Stati membri. È necessario adeguare dette disposizioni all'accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, concluso nell'ambito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (FAO). Tale adeguamento comporta l'inclusione di

informazioni specifiche nei moduli da utilizzare per la notifica preventiva di arrivi in porto e l'inserimento di criteri specifici nei parametri stabiliti per le ispezioni in porto.

(4) L'allegato V del regolamento (CE) n. 1010/2009 reca un elenco di sistemi di documentazione delle catture adottati dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca che sono riconosciuti conformi ai requisiti stabiliti nel regolamento (CE) n. 1005/2008. È opportuno che detto allegato faccia riferimento al programma di documentazione delle catture di tonno rosso dell'ICCAT, istituito dal regolamento (UE) n. 640/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.

(5) Occorre pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 1005/2008 e (CE) n. 1010/2009.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (CE) n. 1005/2008

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1005/2008 è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Modifiche del regolamento (CE) n. 1010/2009

Il regolamento (CE) n. 1010/2009 è così modificato:

1) All'articolo 4, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera u):

«u) peschereccio cui è stata rifiutata l'autorizzazione a entrare in porto o a utilizzare le relative infrastrutture, in conformità all'accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, concluso nell'ambito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (FAO)»;

2) gli allegati IIA e IIB sono sostituiti dall'allegato II del presente regolamento;

⁽¹⁾ GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 280 del 27.10.2009, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 194 del 24.7.2010, pag. 1.



3) nell'allegato V, parte I, il testo del secondo trattino è sostituito dal seguente:

«— Programma ICCAT di documentazione delle catture di tonno rosso, quale istituito dal regolamento (UE) n. 640/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (*)

(*) GU L 194 del 24.7.2010, pag. 1»;

4) l'allegato XIII è soppresso.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

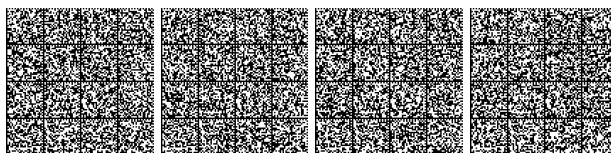
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1^o marzo 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

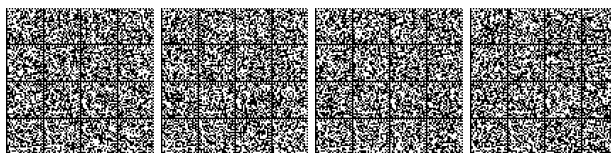


ALLEGATO I

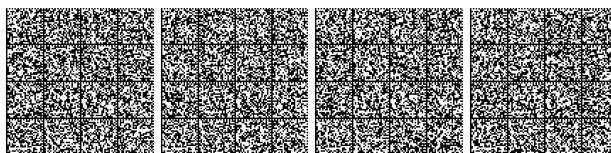
«ALLEGATO I

Elenco dei prodotti cui non si applica la definizione di “prodotti della pesca” stabilita all’articolo 2, punto 8

ex Capitolo 3 ex 1604 ex 1605	Prodotti dell’acquacoltura ottenuti da avannotti o larve
ex Capitolo 3 ex 1604	Fegati, uova e lattimi, lingue, guance, teste e pinne
0301 10 ⁽¹⁾	Pesci ornamentali, vivi
ex 0301 91	Trote (<i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> e <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>), vive, pescate in acque dolci
ex 0301 92 00	Anguille (<i>Anguilla</i> spp.), vive, pescate in acque dolci
0301 93 00	Carpe, vive
ex 0301 99 11	Salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorbuscha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> e <i>Oncorhynchus rhodurus</i>), salmoni dell’Atlantico (<i>Salmo salar</i>) e salmoni del Danubio (<i>Hucho hucho</i>), vivi, pescati in acque dolci
0301 99 19	Altri pesci di acqua dolce, vivi
ex 0302 11	Trote (<i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> e <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>), fresche o refrigerate, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304, pescate in acque dolci
ex 0302 12 00	Salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorbuscha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> e <i>Oncorhynchus rhodurus</i>), salmoni dell’Atlantico (<i>Salmo salar</i>) e salmoni del Danubio (<i>Hucho hucho</i>), freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304, pescati in acque dolci
ex 0302 19 00	Altri salmonidi, freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304, pescati in acque dolci
ex 0302 66 00	Anguille (<i>Anguilla</i> spp.), fresche o refrigerate, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304, pescate in acque dolci
0302 69 11	Carpe, fresche o refrigerate, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304
0302 69 15	Tilapia (<i>Oreochromis</i> spp.), freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304
0302 69 18	Altri pesci di acqua dolce, freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304
ex 0303 11 00	Salmoni rossi (<i>Oncorhynchus nerka</i>), esclusi i fegati, le uova e i lattimi, congelati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304, pescati in acque dolci
ex 0303 19 00	Altri salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus gorbuscha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> e <i>Oncorhynchus rhodurus</i>), esclusi i fegati, le uova e i lattimi, congelati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304, pescati in acque dolci
ex 0303 21	Trote (<i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> e <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>), esclusi i fegati, le uova e i lattimi, congelate, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304, pescate in acque dolci
ex 0303 22 00	Salmoni dell’Atlantico (<i>Salmo salar</i>) e salmoni del Danubio (<i>Hucho hucho</i>), esclusi i fegati, le uova e i lattimi, congelati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304, pescati in acque dolci



ex 0303 29 00	Altri salmonidi, esclusi i fegati, le uova e i lattimi, congelati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304, pescati in acque dolci
ex 0303 76 00	Anguille (<i>Anguilla</i> spp.), congelate, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304, pescate in acque dolci
0303 79 11	Carpe, congelate, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304
0303 79 19	Altri pesci di acqua dolce, congelati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304
0304 19 01	Filetti, freschi o refrigerati, di persico del Nilo (<i>Lates niloticus</i>)
0304 19 03	Filetti, freschi o refrigerati, di pangasio (<i>Pangasius</i> spp.)
ex 0304 19 13	Filetti, freschi o refrigerati, di salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorbuscha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> e <i>Oncorhynchus rhodurus</i>), salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>) e salmoni del Danubio (<i>Hucho hucho</i>), pescati in acque dolci
ex 0304 19 15	Filetti, freschi o refrigerati, della specie <i>Oncorhynchus mykiss</i> di peso superiore a 400 g per pezzo, pescati in acque dolci
ex 0304 19 17	Filetti, freschi o refrigerati, di trote delle specie <i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> (di peso pari o inferiore a 400 g), <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> e <i>Oncorhynchus gilae</i> , pescate in acque dolci
0304 19 18	Filetti, freschi o refrigerati, di altri pesci di acqua dolce
0304 19 91	Altra carne di pesci (anche tritata), fresca o refrigerata, di pesci di acqua dolce
0304 29 01	Filetti congelati di persico del Nilo (<i>Lates niloticus</i>)
0304 29 03	Filetti congelati di pangasio (<i>Pangasius</i> spp.)
0304 29 05	Filetti congelati di tilapia (<i>Oreochromis</i> spp.)
ex 0304 29 13	Filetti congelati di salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorbuscha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> e <i>Oncorhynchus rhodurus</i>), salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>) e salmoni del Danubio (<i>Hucho hucho</i>), pescati in acque dolci
ex 0304 29 15	Filetti congelati di <i>Oncorhynchus mykiss</i> di peso superiore a 400 g per pezzo, pescati in acque dolci
ex 0304 29 17	Filetti congelati di trote delle specie <i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> (di peso pari o inferiore a 400 g), <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> e <i>Oncorhynchus gilae</i> , pescate in acque dolci
0304 29 18	Filetti congelati di altri pesci di acqua dolce
0304 99 21	Altra carne di pesci (anche tritata), congelata, di pesci di acqua dolce
0305 10 00	Farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di pesci, atti all'alimentazione umana
ex 0305 30 30	Filetti, salati o in salamoia, di salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorbuscha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> e <i>Oncorhynchus rhodurus</i>), salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>) e salmoni del Danubio (<i>Hucho hucho</i>), pescati in acque dolci
ex 0305 30 90	Filetti, secchi, salati o in salamoia, ma non affumicati, di altri pesci di acqua dolce



ex 0305 41 00	Salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorbuscha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> e <i>Oncorhynchus rhodurus</i>), salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>) e salmoni del Danubio (<i>Hucho hucho</i>), affumicati, compresi i filetti, pescati in acque dolci
ex 0305 49 45	Trote (<i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> e <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>), affumicate, compresi i filetti, pescate in acque dolci
ex 0305 49 50	Anguille (<i>Anguilla</i> spp.), affumicate, compresi i filetti, pescate in acque dolci
ex 0305 49 80	Altri pesci di acqua dolce, affumicati, compresi i filetti
ex 0305 59 80	Altri pesci di acqua dolce, secchi, anche salati ma non affumicati
ex 0305 69 50	Salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorbuscha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> e <i>Oncorhynchus rhodurus</i>), salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>) e salmoni del Danubio (<i>Hucho hucho</i>), in salamoia o salati ma non secchi né affumicati, pescati in acque dolci
ex 0305 69 80	Altri pesci di acqua dolce, in salamoia o salati ma non secchi né affumicati
0306 19 10	Gamberi, congelati
ex 0306 19 90	Farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di crostacei, congelati, atti all'alimentazione umana
ex 0306 21 00	Aragoste (<i>Palinurus</i> spp., <i>Panulirus</i> spp., <i>Jasus</i> spp.), ornamentali
ex 0306 22 10	Astici (<i>Homarus</i> spp.), ornamentali, vivi
ex 0306 23 10	Gamberetti della famiglia <i>Pandalidae</i> , ornamentali, vivi
ex 0306 23 31	Gamberetti grigi del genere <i>Crangon</i> , ornamentali, vivi
ex 0306 23 90	Altri gamberetti, ornamentali, vivi
ex 0306 24	Granchi, ornamentali, vivi
0306 29 10	Gamberi, vivi, freschi, refrigerati, secchi, salati o in salamoia, non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, secchi, salati o in salamoia
ex 0306 29 30	Scampi (<i>Nephrops norvegicus</i>), ornamentali, vivi
ex 0306 29 90	Altri crostacei ornamentali, vivi
ex 0306 29 90	Farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di crostacei, non congelati, atti all'alimentazione umana
0307 10	Ostriche, anche separate dalla loro conchiglia, vive, fresche, refrigerate, congelate, secche, salate o in salamoia
0307 21 00	Conchiglie dei pellegrini (<i>Coquilles Saint-Jacques</i>), ventagli o pettini, altre conchiglie dei generi <i>Pecten</i> , <i>Chlamys</i> o <i>Placopecten</i> , vivi, freschi o refrigerati
0307 29	Conchiglie dei pellegrini (<i>Coquilles Saint-Jacques</i>), ventagli o pettini, altre conchiglie dei generi <i>Pecten</i> , <i>Chlamys</i> o <i>Placopecten</i> , diversi da quelli vivi, freschi o refrigerati
0307 31	Mitili (<i>Mytilus</i> spp., <i>Perna</i> spp.), vivi, freschi o refrigerati
0307 39	Mitili (<i>Mytilus</i> spp., <i>Perna</i> spp.), diversi da quelli vivi, freschi o refrigerati



ex 0307 41	Seppie (<i>Sepia officinalis</i> , <i>Rossia macrosoma</i>) e seppiole (<i>Sepiola</i> spp.); calamari e calamaretti (<i>Ommastrephes</i> spp., <i>Loligo</i> spp., <i>Nototodarus</i> spp., <i>Sepioteuthis</i> spp.), ornamentali
ex 0307 51	Polpi o piovre (<i>Octopus</i> spp.), ornamentali
0307 60 00	Lumache, diverse da quelle di mare, vive, fresche, refrigerate, congelate, secche, salate o in salamoia
ex 0307 91 00	Altri invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi specificati o inclusi nelle sottovoci da 0307 10 10a 0307 60 00, esclusi <i>Illex</i> spp., seppie della specie <i>Sepia pharaonis</i> e lumache di mare della specie <i>Strombus</i> , vivi (non ornamentali), freschi o refrigerati
0307 99 13	Veneri incrocciate o vongole ed altre specie della famiglia <i>Veneridae</i> , congelate
0307 99 15	Meduse (<i>Rhopilema</i> spp.), congelate
ex 0307 99 18	Altri invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi specificati o inclusi nelle sottovoci da 0307 10 10a 0307 60 00e da 0307 99 11a 0307 99 15, escluse le seppie della specie <i>Sepia pharaonis</i> le lumache di mare della specie <i>Strombus</i> , comprese farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all'alimentazione umana, congelati
ex 0307 99 90	Altri invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi specificati o inclusi nelle sottovoci da 0307 10 10a 0307 60 00, esclusi <i>Illex</i> spp., seppie della specie <i>Sepia pharaonis</i> lumache di mare della specie <i>Strombus</i> , comprese farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all'alimentazione umana, secchi, salati o in salamoia
ex 1604 11 00	Preparazioni e conserve di salmoni, pescati in acque dolci , interi o in pezzi, ma non tritati
ex 1604 19 10	Preparazioni e conserve di salmonidi, diversi dai salmoni, pescati in acque dolci , interi o in pezzi, ma non tritati
ex 1604 20 10	Salmoni, pescati in acque dolci , altrimenti preparati o conservati (diversi da quelli interi o a pezzi ma non macinati)
ex 1604 20 30	Salmonidi, diversi dai salmoni, pescati in acque dolci , altrimenti preparati o conservati (diversi da quelli interi o a pezzi ma non macinati)
ex 1604 19 91	Filetti di pesci di acqua dolce, crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impastati), anche precotti nell'olio, congelati
1604 30 90	Succedanei del caviale
ex 1605 40 00	Preparazioni e conserve di gamberi
1605 90	Altri molluschi e altri invertebrati acquatici, preparati o conservati,

(¹) Codici NC corrispondenti al regolamento (CE) n. 948/2009 della Commissione (GU L 287 del 31.10.2009).»



ALLEGATO II

«ALLEGATO IIA

Modulo di notifica preventiva per i pescherecci di paesi terzi di cui all'articolo 2, paragrafo 1

Si prega di compilare tutti i campi pertinenti prima di trasmettere la notifica preventiva:

Identificazione della nave

1. Nome della nave:

2. Tipo di nave (nave da pesca, nave da trasporto o nave ausiliaria):

3. Bandiera (paese di immatricolazione):

4. Porto di immatricolazione (codice ISO alpha-2 del paese + nome del porto/codice del porto a 3 lettere (*)):

5. Numero di immatricolazione (identificazione esterna):

6. Indicativo internazionale di chiamata:

7. Informazioni di contatto della nave:

8. Certificato di immatricolazione:

9. Numero IMO/Lloyd's (eventuale):

10. VMS [no. sì (nazionale), sì (ORGP)]; se sì, tipo:

11. Dimensioni della nave – lunghezza: larghezza: pescaggio:
12. Nome del porto (codice ISO alpha-2 del paese + codice del porto a 3 lettere (*)):

13. Motivo dello scalo (sbarco, trasbordo o accesso ai servizi):

14. Porto e data dell'ultimo scalo (codice ISO alpha-2 del paese + nome del porto/codice del porto a 3 lettere (*))

Porto di scalo previsto

Date

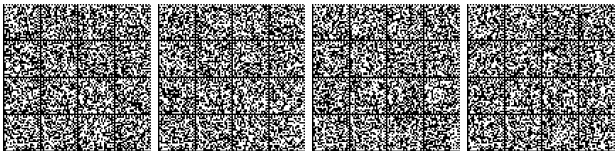
19. Date della bordata di pesca:
20. Data e ora stimata di arrivo in porto:

Autorizzazione di pesca

15. Numero dell'autorizzazione di pesca e data di scadenza (indicare anche la zona di pesca, le specie e gli attrezzi da pesca):
16. Autorizzazione a fornire assistenza a operazioni di pesca/trasbordare i prodotti della pesca e data di scadenza:
17. Autorità emittente:
18. Identificatore ORGP (se pertinente)

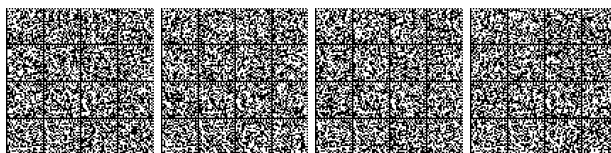
Quantitativi delle specie detenute a bordo (o comunicazione attestante l'assenza di catture)

21. Nome del/dei peschereccio/i e numero/i del relativo certificato di cattura (eventuale)	22. Data del trasbordo (se effettuato in un luogo diverso dal porto di sbarco)	23. Zona o porto di trasbordo (zona/divisione/sottodivisione (CIEM) della FAO e, se del caso, rettangolo statistico CIEM e zona di sforzo di pesca)	24. Nome delle specie (codice FAO alpha-3)	25. Zona di cattura (zona/divisione/sottodivisione (CIEM) della FAO e, se del caso, rettangolo statistico CIEM e zona di sforzo di pesca)	26. Peso vivo totale stimato delle catture a bordo (in kg) o numero di pesci, se richiesto	27. Peso vivo totale stimato del pesce da sbarcare/trasbordare (in kg) o numero di pesci, se richiesto	28. Presentazione del pesce e stato di conservazione (utilizzare codici alfabeticci (*))



29. Nome e indirizzo dell'armatore:
30. Nome e nazionalità del comandante del peschereccio/del rappresentante:
31. Firma:
32. Data:
Per le navi da pesca compilare i punti 1-15, 17-20 e 24-28
Per le navi da trasporto compilare i punti 1-14, 16-18 e 20-28
Per le navi ausiliarie compilare i punti 1-14, 16-18 e 20
Compilare in tutti i casi i punti 29-32

(*) Per i codici alfabetici relativi ai porti, allo stato di conservazione e alla presentazione del pesce cfr.: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control/technologies/ars/index_en.htm



ALLEGATO IIB

Modulo di notifica preventiva per i pescherecci di paesi terzi di cui all'articolo 2, paragrafo 2

Si prega di compilare tutti i campi pertinenti prima di trasmettere la notifica preventiva:

Porto di scalo previsto e ulteriori informazioni sul peschereccio

- 1. Nome del porto (codice ISO alpha-2 del paese + codice del porto a 3 lettere (*)):
- 2. Motivo dello scalo (sbarco, trasbordo o accesso ai servizi):
- 3. Data e ora stimata di arrivo in porto:
- 4. VMS [no, sì (nazionale), sì (ORGP)]; se sì, tipo:
- 5. Dimensioni della nave – lunghezza: larghezza: pescaggio:
- 6. Certificato di immatricolazione:
- 7. Identificatore ORGP (se pertinente)
- 8. Porto e data dell'ultimo scalo (codice ISO alpha-2 del paese + nome del porto/codice del porto a 3 lettere)

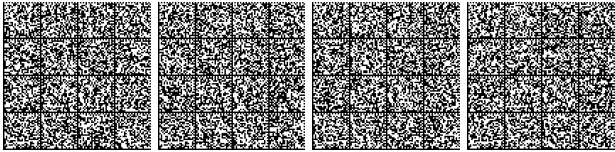
Quantitativi delle specie detenute a bordo

9. Nome del/dei pescherecci e numeri del relativo certificato di cattura	10. Data del trasbordo (se effettuato in un luogo diverso dal porto di sbarco)	11. Zona o porto di trasbordo [zona/ divisione/sottodivisione (CIEM) della FAO e, se del caso, rettangolo statistico CIEM e zona di sforzo di pesca]	12. Nome delle specie (codice FAO alpha-3)	13. Peso vivo totale stimato delle catture a bordo (in kg) o numero di pesci, se richiesto	14. Peso vivo totale stimato del pesce da sbarcare/trasbordare (in kg) o numero di pesci, se richiesto	15. Presentazione del pesce e stato di conservazione (utilizzare codici alfabetiche*)

- 16. Nome e indirizzo dell'armatore:
- 17. Nome e nazionalità del comandante del peschereccio/del rappresentante:
- 18. Firma:
- 19. Data:

Per le navi da pesca compilare i punti 1-8, 12, 14 e 15
Per le navi da trasporto compilare i punti 1-15
Per le navi ausiliarie compilare i punti 1-8
Compilare in tutti i casi i punti 16-19

(*) Per i codici alfabettici relativi ai porti, allo stato di conservazione e alla presentazione del pesce cfr.: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control/technologies/ers/index_en.htm



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 203/2011 DELLA COMMISSIONE

del 1º marzo 2011

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli ⁽²⁾, in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 marzo 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

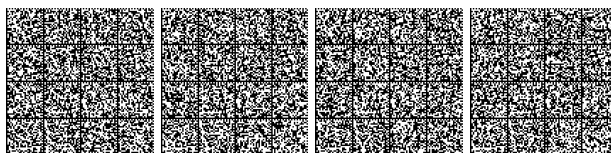
Fatto a Bruxelles, il 1º marzo 2011.

*Per la Commissione,
a nome del presidente,*

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.



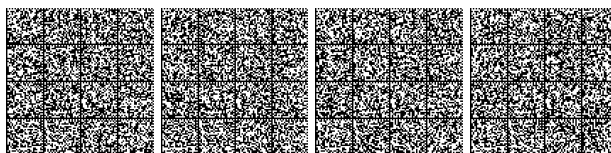
ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	IL	122,2
	MA	46,8
	TN	113,1
	TR	95,7
	ZZ	94,5
0707 00 05	TR	159,9
	ZZ	159,9
0709 90 70	MA	31,5
	TR	100,8
	ZZ	66,2
0805 10 20	EG	56,9
	IL	78,2
	MA	55,1
	TN	41,5
	TR	67,9
	ZA	37,9
	ZZ	56,3
0805 50 10	MA	45,9
	TR	51,2
	ZZ	48,6
0808 10 80	BR	55,2
	CA	126,3
	CN	90,2
	MK	54,8
	US	148,5
0808 20 50	ZZ	95,0
	AR	91,1
	CL	188,1
	CN	52,4
	US	96,8
	ZA	109,6
	ZZ	107,6

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».



DIRETTIVE

DIRETTIVA 2011/16/UE DEL CONSIGLIO

del 15 febbraio 2011

relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 113 e 115,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1) Nell'era della globalizzazione la necessità per gli Stati membri di prestarsi assistenza reciproca nel settore della fiscalità si fa sempre più pressante. La mobilità dei contribuenti, il numero di operazioni transfrontaliere e l'internazionalizzazione degli strumenti finanziari conoscono un'evoluzione considerevole, che rende difficile per gli Stati membri accertare correttamente l'entità delle imposte dovute. Questa difficoltà crescente si ripercuote negativamente sul funzionamento dei sistemi fiscali e dà luogo alla doppia tassazione, la quale di per sé induce alla frode e all'evasione fiscale, mentre i poteri di controllo restano a livello nazionale. Ne risulta pertanto minacciato il funzionamento del mercato interno.

(2) Per questo motivo uno Stato membro non può gestire il proprio sistema fiscale interno, soprattutto per quanto riguarda la fiscalità diretta, senza ricevere informazioni da altri Stati membri. Per ovviare agli effetti negativi di questo fenomeno è indispensabile mettere a punto una nuova cooperazione amministrativa fra le amministrazioni fiscali dei diversi Stati membri. È necessario di-

sporre di strumenti atti a instaurare la fiducia fra gli Stati membri mediante l'istituzione delle stesse norme e degli stessi obblighi e diritti per tutti gli Stati membri.

(3) È opportuno pertanto adottare un approccio totalmente nuovo elaborando un nuovo testo che conferisca agli Stati membri la competenza necessaria per cooperare in modo efficace a livello internazionale al fine di ovviare agli effetti negativi sul mercato interno di una globalizzazione in continua espansione.

(4) In tale contesto le misure contenute nell'attuale direttiva 77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri in materia di imposte dirette e di imposte sui premi assicurativi ⁽³⁾, non risultano più adeguate. Le maggiori carenze di questa direttiva sono state esaminate dal gruppo di lavoro ad hoc del Consiglio sulla frode fiscale nella sua relazione del 22 maggio 2000 e, più di recente, dalla comunicazione della Commissione sulla prevenzione e la lotta alle pratiche societarie e finanziarie scorrette, del 27 settembre 2004, dalla comunicazione della Commissione sulla necessità di sviluppare una strategia coordinata al fine di migliorare la lotta contro la frode fiscale, del 31 maggio 2006.

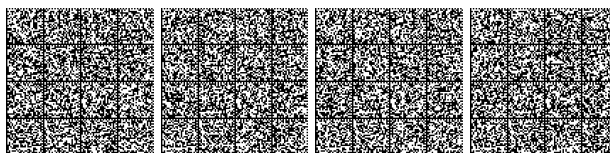
(5) La direttiva 77/799/CEE e le sue modifiche successive sono state elaborate in un contesto diverso dalle esigenze attuali del mercato interno e non è più in grado di rispondere alle nuove esigenze in materia di cooperazione amministrativa.

(6) Considerati il numero e l'importanza degli adattamenti da apportare alla direttiva 77/799/CEE, una semplice modifica della medesima non sarebbe sufficiente per conseguire gli obiettivi sopra descritti. La direttiva 77/799/CEE dovrebbe pertanto essere abrogata e sostituita da un nuovo strumento giuridico. È opportuno che tale strumento si applichi alle imposte dirette e indirette che non sono ancora contemplate da altre normative dell'Unione. A tale riguardo la presente nuova direttiva è ritenuta lo strumento adeguato ai fini di una cooperazione amministrativa efficace.

⁽¹⁾ Parere del 10 febbraio 2010 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Parere del 16 luglio 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU L 336 del 27.12.1977, pag. 15.



- (7) La presente direttiva si basa sui risultati conseguiti con la direttiva 77/799/CEE ma prevede norme più chiare e più precise che disciplinano la cooperazione amministrativa fra gli Stati membri ove necessario, al fine di stabilire, soprattutto per quanto riguarda lo scambio di informazioni, un ambito di applicazione più ampio della cooperazione amministrativa tra Stati membri. Le norme più chiare dovrebbero inoltre rendere in particolare possibile la copertura di tutte le persone fisiche e giuridiche nell'Unione, tenendo conto della gamma sempre crescente di istituti giuridici, inclusi non solo gli istituti tradizionali quali trust, fondazioni e fondi di investimento ma anche eventuali nuovi strumenti che possano essere creati dai contribuenti negli Stati membri.
- (8) È opportuno intensificare i contatti diretti tra gli uffici locali o nazionali degli Stati membri responsabili della cooperazione amministrativa, mentre la comunicazione tra gli uffici centrali di collegamento dovrebbe essere la norma. La mancanza di contatti diretti riduce l'efficacia della cooperazione, limita l'uso del dispositivo di cooperazione amministrativa e comporta ritardi di comunicazione. Occorre pertanto prevedere misure atte a consentire contatti più diretti tra i servizi per rendere la cooperazione più efficace e rapida. L'attribuzione di competenze ai servizi di collegamento dovrebbe spettare a ciascuno Stato membro in base alle disposizioni nazionali.
- (9) Gli Stati membri dovrebbero scambiare informazioni per quanto riguarda casi precisi se richiesto da un altro Stato membro e dovrebbero provvedere a effettuare le indagini necessarie per ottenere tali informazioni. La norma di «prevedibile pertinenza» è predisposta per lo scambio di informazioni in materia fiscale nella misura più ampia possibile e, nel contempo, per chiarire che gli Stati membri non possono procedere a richieste generiche di informazioni o richiedere informazioni che probabilmente non sono pertinenti alle questioni fiscali di un contribuente. Gli obblighi procedurali previsti dall'articolo 20 della presente direttiva richiedono un'interpretazione ampia per non frustrare l'efficace scambio di informazioni.
- (10) È assodato che lo scambio automatico obbligatorio di informazioni senza precondizioni è il mezzo più efficace per potenziare il corretto accertamento delle imposte nelle situazioni transfrontaliere e per lottare contro la frode. A tal fine, si dovrebbe pertanto seguire un approccio fase per fase cominciando con lo scambio automatico di informazioni disponibili su cinque categorie, rivedendo le disposizioni pertinenti dopo una relazione della Commissione.
- (11) È inoltre opportuno rafforzare e incoraggiare lo scambio spontaneo di informazioni fra gli Stati membri.
- (12) Dovrebbero essere previsti termini per la comunicazione delle informazioni ai sensi della presente direttiva al fine di assicurare la tempestività e quindi l'efficacia dello scambio di informazioni.
- (13) È importante che i funzionari dell'amministrazione fiscale di uno Stato membro siano autorizzati ad essere presenti sul territorio di un altro Stato membro.
- (14) Poiché la situazione fiscale di uno o più soggetti di imposta stabiliti in Stati membri diversi presenta spesso un interesse comune o complementare, si dovrebbe prevedere la possibilità che tali soggetti di imposta siano sottoposti a controlli simultanei da parte di due o più Stati membri, mediante accordo reciproco e su base volontaria.
- (15) In considerazione dell'obbligo giuridico vigente in taluni Stati membri di notificare al contribuente le decisioni e gli atti relativi ai suoi obblighi fiscali e le conseguenti difficoltà che si presentano alle autorità fiscali, inclusi i casi in cui il contribuente si sia trasferito in un altro Stato membro, è auspicabile che, in tali circostanze, dette autorità fiscali possano fare appello alla cooperazione delle autorità competenti dello Stato membro nel quale il contribuente si è trasferito.
- (16) Il riscontro sulle informazioni inviate incoraggerà la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri.
- (17) Una collaborazione fra gli Stati membri e la Commissione è necessaria per consentire lo studio continuo delle procedure di cooperazione e la condivisione di esperienze e delle migliori pratiche nei settori considerati.
- (18) Per l'efficacia della cooperazione amministrativa è importante che le informazioni e i documenti ottenuti a titolo della presente direttiva possano, fatte salve le restrizioni stabilite nella presente direttiva, essere utilizzati nello Stato membro che li ha ricevuti anche per altri fini. È ugualmente importante che gli Stati membri possano trasmettere tali informazioni a un paese terzo, a determinate condizioni.
- (19) Le situazioni in cui uno Stato membro interpellato può rifiutare di comunicare le informazioni dovrebbero essere chiaramente definite e limitate, tenendo conto di taluni interessi privati da proteggere e dell'interesse pubblico.
- (20) Tuttavia, uno Stato membro non dovrebbe rifiutare di trasmettere le informazioni perché non ne trae alcun interesse o perché le informazioni sono detenute da una banca, da un altro istituto finanziario, da una persona designata o che agisce in qualità di agente o fiduciario o perché si riferiscono agli interessi proprietari di una persona.
- (21) La presente direttiva contiene norme minime e non dovrebbe pertanto pregiudicare il diritto degli Stati membri di partecipare a una cooperazione più estesa con altri Stati membri ai sensi della propria legislazione nazionale o nel quadro di accordi bilaterali o multilaterali conclusi con altri Stati membri.



- (22) Occorre inoltre precisare che quando uno Stato membro presta a un paese terzo una cooperazione più estesa di quella prevista dalla presente direttiva, esso non dovrebbe rifiutare agli altri Stati membri che desiderano parteciparvi tale cooperazione reciproca più ampia.
- (23) È opportuno che gli scambi di informazioni siano effettuati mediante formulari, formati e canali di comunicazione standard.
- (24) Occorre realizzare una valutazione dell'efficacia della cooperazione amministrativa, soprattutto sulla base di statistiche.
- (25) È opportuno che le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva siano adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾.
- (26) Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici nell'interesse proprio e dell'Unione prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento.
- (27) Tutti gli scambi di informazioni di cui alla presente direttiva sono soggetti alle disposizioni di attuazione della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ⁽²⁾ e del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati ⁽³⁾. È tuttavia opportuno considerare l'ipotesi di limitare taluni diritti ed obblighi previsti dalla direttiva 95/46/CE per salvaguardare gli interessi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera e) della medesima. Tale limitazione è necessaria e proporzionata tenendo conto delle perdite di gettito potenziali per gli Stati membri e dell'importanza cruciale delle informazioni disciplinate dalla presente direttiva per lottare efficacemente contro la frode.
- (28) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
- (29) Poiché gli obiettivi della presente Direttiva, vale a dire una cooperazione amministrativa efficace tra gli Stati

membri per ovviare agli effetti negativi sul mercato interno della crescente globalizzazione, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo dell'uniformità e dell'efficacia necessarie, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, la presente direttiva si limita a quanto necessario per conseguire tale obiettivo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1. La presente direttiva stabilisce le norme e le procedure in base alle quali gli Stati membri cooperano fra loro ai fini dello scambio di informazioni prevedibilmente pertinenti per l'amministrazione e l'applicazione delle leggi nazionali degli Stati membri relative alle imposte di cui all'articolo 2.

2. La presente direttiva stabilisce altresì le disposizioni per lo scambio di informazioni di cui al paragrafo 1 con mezzi elettronici nonché le norme e le procedure in base alle quali gli Stati membri e la Commissione cooperano in materia di coordinamento e di valutazione.

3. La presente direttiva fa salva l'applicazione negli Stati membri delle norme di assistenza giudiziaria in materia penale. Essa non pregiudica inoltre gli obblighi degli Stati membri con riguardo ad una cooperazione amministrativa più ampia risultanti da altri strumenti giuridici, tra cui gli accordi bilaterali o multilaterali.

Articolo 2

Ambito di applicazione

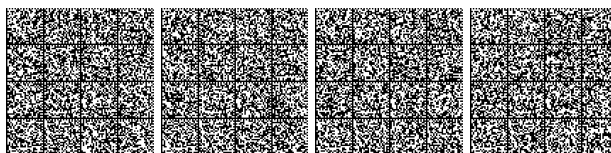
1. La presente direttiva si applica alle imposte di qualsiasi tipo riscosse da o per conto di uno Stato membro o delle ripartizioni territoriali o amministrative di uno Stato membro, comprese le autorità locali.

2. Nonostante il paragrafo 1, la direttiva non si applica all'imposta sul valore aggiunto e ai dazi doganali o alle accise contemplate da altre normative dell'Unione in materia di cooperazione amministrativa fra Stati membri. La presente direttiva non si applica inoltre ai contributi previdenziali obbligatori dovuti allo Stato membro o a una ripartizione dello stesso o agli organismi di previdenza sociale di diritto pubblico.

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁽²⁾ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

⁽³⁾ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.



3. In nessun caso le imposte di cui al paragrafo 1 si intendono inclusive dei seguenti elementi:

- a) i diritti, quali quelli per certificati e altri documenti rilasciati da autorità pubbliche; o
- b) le tasse di natura contrattuale, quale corrispettivo per pubblici servizi.

4. La presente direttiva si applica alle imposte di cui al paragrafo 1 riscosse all'interno del territorio in cui si applicano i trattati in forza dell'articolo 52 del trattato sull'Unione europea.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- 1. «autorità competente» di uno Stato membro, l'autorità designata come tale dallo Stato membro. Ove agiscano a norma della presente direttiva, l'ufficio centrale di collegamento, un servizio di collegamento o qualsiasi funzionario competente sono anch'essi considerati autorità competenti per delega in conformità dell'articolo 4;
- 2. «ufficio centrale di collegamento»: l'ufficio che è stato designato quale responsabile principale dei contatti con gli altri Stati membri nel settore della cooperazione amministrativa;
- 3. «servizio di collegamento»: qualsiasi ufficio diverso dall'ufficio centrale di collegamento che è stato designato per procedere a scambi diretti di informazioni a norma della presente direttiva;
- 4. «funzionario competente»: qualsiasi funzionario che è stato autorizzato a scambiare direttamente informazioni a norma della presente direttiva;
- 5. «autorità richiedente»: l'ufficio centrale di collegamento, un servizio di collegamento o qualsiasi funzionario competente di uno Stato membro che formula una richiesta di assistenza a nome dell'autorità competente;
- 6. «autorità interpellata»: l'ufficio centrale di collegamento, un servizio di collegamento o qualsiasi funzionario competente di uno Stato membro che riceve una richiesta di assistenza a nome dell'autorità competente;
- 7. «indagine amministrativa»: tutti i controlli, le verifiche e gli interventi eseguiti da Stati membri nell'esercizio delle loro funzioni allo scopo di assicurare la corretta applicazione della normativa fiscale;

8. «scambio di informazioni su richiesta»: lo scambio di informazioni basato su una richiesta effettuata dallo Stato membro richiedente allo Stato membro interpellato in un caso specifico;

9. «scambio automatico»: la comunicazione sistematica di informazioni predeterminate ad un altro Stato membro, senza richiesta preventiva, a intervalli regolari prestabiliti. Nel contesto dell'articolo 8 le informazioni disponibili sono le informazioni contenute negli archivi fiscali dello Stato membro che comunica le informazioni, consultabili in conformità delle procedure per la raccolta e il trattamento delle informazioni in tale Stato membro;

10. «scambio spontaneo»: la comunicazione occasionale, in qualsiasi momento e senza preventiva richiesta di informazioni ad un altro Stato membro;

11. «persona»:

- a) una persona fisica;
- b) una persona giuridica; o
- c) dove la normativa vigente lo preveda, un'associazione di persone alla quale è riconosciuta la capacità di compiere atti giuridici, ma che è priva di personalità giuridica;
- d) qualsiasi altro istituto giuridico di qualunque natura e forma, dotato o meno di personalità giuridica, che possiede o gestisce beni che, compreso il reddito da essi derivato, sono soggetti a una delle imposte di cui alla presente direttiva;

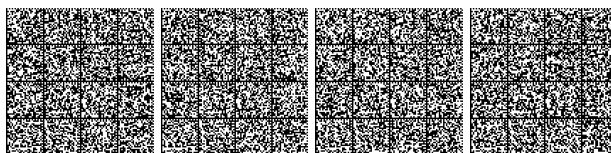
12. «con mezzi elettronici»: mediante attrezzature elettroniche di trattamento (compresa la compressione digitale) e di memorizzazione di dati e utilizzando fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;

13. «rete CCN»: la piattaforma comune basata sulla rete comune di comunicazione (CCN) e sull'interfaccia comune di sistema (CSI), sviluppata dall'Unione per assicurare tutte le trasmissioni con mezzi elettronici tra le autorità competenti nel settore delle dogane e della fiscalità.

Articolo 4

Organizzazione

1. Entro un mese dall'11 marzo 2011, ciascuno Stato membro comunica alla Commissione l'autorità competente ai fini della presente direttiva e la informa senza indugio degli eventuali cambiamenti in merito.



La Commissione mette le informazioni a disposizione degli altri Stati membri e pubblica l'elenco delle autorità degli Stati membri nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

2. L'autorità competente designa un ufficio centrale unico di collegamento. Spetta all'autorità competente informarne la Commissione e gli altri Stati membri.

L'ufficio centrale di collegamento può essere anche designato come responsabile dei contatti con la Commissione. Spetta all'autorità competente informarne la Commissione.

3. L'autorità competente di ciascuno Stato membro può designare servizi di collegamento con competenza attribuita in conformità della normativa nazionale o della prassi di detto Stato. Spetta all'ufficio centrale di collegamento tenere aggiornato l'elenco dei servizi di collegamento e renderlo accessibile agli uffici centrali di collegamento degli altri Stati membri interessati e alla Commissione.

4. L'autorità competente di ciascuno Stato membro può designare funzionari competenti. Spetta all'ufficio centrale di collegamento tenere aggiornato l'elenco dei funzionari competenti e renderlo accessibile agli uffici centrali di collegamento degli altri Stati membri interessati e alla Commissione.

5. I funzionari che partecipano alla cooperazione amministrativa a norma della presente direttiva sono comunque considerati funzionari competenti a questo fine conformemente alle disposizioni stabilite dalle autorità competenti.

6. Quando un servizio di collegamento o un funzionario competente trasmette o riceve una richiesta o una risposta ad una richiesta di cooperazione, ne informa l'ufficio centrale di collegamento del proprio Stato membro conformemente alle procedure da questo stabilite.

7. Quando un servizio di collegamento o un funzionario competente riceve una richiesta di cooperazione che rende necessaria un'azione che esula dalla competenza attribuitagli in conformità della normativa nazionale o della prassi del proprio Stato membro, trasmette senza indugio la richiesta all'ufficio centrale di collegamento del proprio Stato membro e ne informa l'autorità richiedente. In tal caso il termine di cui all'articolo 7 inizia a decorrere il giorno successivo a quello in cui la richiesta di cooperazione è trasmessa all'ufficio centrale di collegamento.

CAPO II

SCAMBIO DI INFORMAZIONI

SEZIONE I

Scambio di informazioni su richiesta

Articolo 5

Procedura che disciplina lo scambio di informazioni su richiesta

Su richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata trasmette all'autorità richiedente le informazioni previste

all'articolo 1, paragrafo 1, di cui sia in possesso o che ottenga a seguito di un'indagine amministrativa.

Articolo 6

Indagini amministrative

1. L'autorità interpellata provvede all'effettuazione delle indagini amministrative necessarie per ottenere le informazioni di cui all'articolo 5.

2. La richiesta di cui all'articolo 5 può contenere una richiesta motivata relativa ad un'indagine amministrativa specifica. Se l'autorità interpellata ritiene che non siano necessarie indagini amministrative, comunica immediatamente all'autorità richiedente le ragioni di questo parere.

3. Per procurarsi le informazioni richieste o condurre l'indagine amministrativa richiesta, l'autorità interpellata procede come se agisse per conto proprio o su richiesta di un'altra autorità del proprio Stato membro.

4. Se esplicitamente richiesti dall'autorità richiedente, l'autorità interpellata trasmette i documenti originali purché ciò non sia vietato da disposizioni vigenti nello Stato membro dell'autorità interpellata.

Articolo 7

Termini

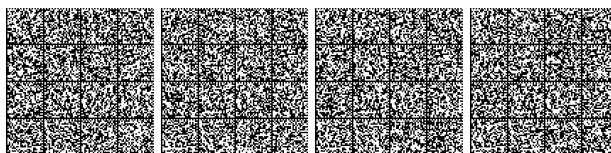
1. L'autorità interpellata comunica le informazioni di cui all'articolo 5 al più presto e comunque entro sei mesi dalla data di ricevimento della richiesta.

Tuttavia, se le informazioni sono già in possesso dell'autorità interpellata, queste sono trasmesse entro due mesi da tale data.

2. Per alcuni casi specifici, tra l'autorità interpellata e l'autorità richiedente possono essere convenuti termini diversi da quelli di cui al paragrafo 1.

3. L'autorità interpellata accusa ricevuta della richiesta immediatamente, e comunque entro sette giorni lavorativi dal ricevimento della stessa, se possibile con mezzi elettronici.

4. Entro un mese dal ricevimento della richiesta l'autorità interpellata segnala all'autorità richiedente le eventuali carenze in essa rilevate e la necessità di informazioni supplementari di carattere generale. In tal caso i termini di cui al paragrafo 1 iniziano a decorrere il giorno successivo a quello in cui l'autorità interpellata ha ricevuto le informazioni supplementari necessarie.



5. L'autorità interpellata, qualora non possa rispondere alla richiesta entro il termine previsto, informa l'autorità richiedente immediatamente, e comunque entro tre mesi dal ricevimento della richiesta, delle circostanze che ostano al rispetto di tale termine indicando la data entro la quale ritiene che gli sarà possibile dar seguito alla richiesta.

6. L'autorità interpellata, qualora non sia in possesso delle informazioni richieste e non possa dare seguito alla richiesta di informazioni o rifiuti di farlo per i motivi di cui all'articolo 17, informa l'autorità richiedente dei motivi immediatamente e in ogni caso entro un mese dal ricevimento della richiesta.

SEZIONE II

Scambio automatico obbligatorio di informazioni

Articolo 8

Ambito di applicazione e condizioni dello scambio automatico obbligatorio di informazioni

1. L'autorità competente di ciascuno Stato membro comunica all'autorità competente di qualsiasi altro Stato membro, mediante scambio automatico, le informazioni disponibili sui periodi d'imposta dal 1° gennaio 2014 riguardanti i residenti in tale altro Stato membro sulle seguenti categorie specifiche di reddito e di capitale ai sensi della legislazione dello Stato membro che comunica le informazioni:

- a) redditi da lavoro;
- b) compensi per dirigenti;
- c) prodotti di assicurazione sulla vita non contemplati in altri strumenti giuridici dell'Unione sullo scambio di informazioni e misure analoghe;
- d) pensioni;
- e) proprietà e redditi immobiliari.

2. Entro il 1° gennaio 2014 gli Stati membri comunicano alla Commissione le categorie elencate al paragrafo 1 sulle quali dispongono di informazioni. Essi comunicano alla Commissione ogni successiva modifica delle stesse.

3. L'autorità competente di uno Stato membro può altresì indicare all'autorità competente di qualsiasi altro Stato membro che non desidera ricevere informazioni sulle categorie di reddito e di capitale di cui al paragrafo 1, o che non desidera ricevere informazioni su redditi o capitali che non superano un importo

minimo. Essa ne informa la Commissione. Si può reputare che uno Stato membro non desideri ricevere informazioni in conformità del paragrafo 1 se non comunica alla Commissione una singola categoria sulla quale dispone di informazioni.

4. Entro il 1° luglio 2016 gli Stati membri forniscono alla Commissione, in relazione a un determinato anno, statistiche sul volume degli scambi automatici e, nella misura possibile, informazioni sui costi e vantaggi amministrativi o di altro tipo, ove pertinenti, relativi agli scambi che hanno avuto luogo o a potenziali scambi, sia per le amministrazioni fiscali che per terzi.

5. Entro il 1° luglio 2017 la Commissione presenta una relazione che fornisce un quadro d'insieme e una valutazione delle statistiche e delle informazioni ricevute su questioni quali i costi amministrativi e altri costi pertinenti e i vantaggi dello scambio automatico di informazioni e gli aspetti pratici ad essi collegati. Se del caso, la Commissione presenta una proposta al Consiglio concernente le categorie di reddito e di capitale e/o le condizioni di cui al paragrafo 1, inclusa la condizione di disponibilità delle informazioni riguardanti i residenti in altri Stati membri.

Nell'esaminare una proposta presentata dalla Commissione, il Consiglio valuta l'ulteriore rafforzamento dell'efficienza e del funzionamento dello scambio automatico di informazioni e l'innalzamento del livello degli stessi, al fine di prevedere che:

- a) l'autorità competente di ciascuno Stato membro comunichi all'autorità competente di qualsiasi altro Stato membro, mediante scambio automatico, le informazioni disponibili sui periodi d'imposta dal 1° gennaio 2017 riguardanti i residenti in tale altro Stato membro su almeno tre delle categorie specifiche di reddito e di capitale elencate al paragrafo 1, ai sensi della legislazione dello Stato membro che comunica le informazioni; e
- b) l'elenco delle categorie di cui al paragrafo 1 sia ampliato per includere dividendi, plusvalenze e royalties.

6. La comunicazione di informazioni ha luogo almeno una volta all'anno, entro i sei mesi successivi al termine dell'anno fiscale dello Stato membro durante il quale le informazioni sono state rese disponibili.

7. La Commissione determina le modalità pratiche dello scambio automatico di informazioni secondo la procedura prevista dall'articolo 26, paragrafo 2, prima delle date di cui all'articolo 29, paragrafo 1.



8. Se gli Stati membri convengono uno scambio automatico di informazioni su categorie supplementari di reddito e di capitale in accordi bilaterali o multilaterali che concludono con altri Stati membri, essi trasmettono tali accordi alla Commissione che li mette a disposizione di tutti gli altri Stati membri.

SEZIONE III

Scambio spontaneo di informazioni

Articolo 9

Ambito di applicazione e condizioni dello scambio spontaneo di informazioni

1. L'autorità competente di ogni Stato membro comunica le informazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, all'autorità competente di ogni altro Stato membro interessato ove ricorra una delle seguenti situazioni:

- a) l'autorità competente di uno Stato membro ha fondati motivi di presumere che esista una perdita di gettito fiscale nell'altro Stato membro;
- b) un contribuente ottiene, in uno Stato membro, una riduzione od un esonero d'imposta che dovrebbe comportare per esso un aumento d'imposta od un assoggettamento ad imposta nell'altro Stato membro;
- c) le relazioni d'affari fra un contribuente di uno Stato membro ed un contribuente dell'altro Stato membro sono svolte attraverso uno o più paesi in modo tale da comportare una diminuzione di imposta nell'uno o nell'altro Stato membro o in entrambi;
- d) l'autorità competente di uno Stato membro ha fondati motivi di presumere che esista una riduzione d'imposta risultante da trasferimenti fittizi di utili all'interno di gruppi d'imprese;
- e) in uno Stato membro, a seguito delle informazioni comunicate dall'autorità competente dell'altro Stato membro, vengono raccolte delle informazioni che possono essere utili per l'accertamento dell'imposta in quest'altro Stato membro.

2. Le autorità competenti di ciascun Stato membro possono comunicare alle autorità competenti degli altri Stati membri, attraverso lo scambio spontaneo, le informazioni di cui sono a conoscenza e che possono essere loro utili.

Articolo 10

Termini

1. L'autorità competente, quando dispone delle informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, le trasmette all'autorità competente di ogni altro Stato membro interessato al più presto, e comunque entro un mese dalla loro disponibilità.

2. L'autorità competente cui le informazioni sono comunicate ai sensi dell'articolo 9 accusa immediatamente ricevuta delle informazioni, se possibile per via elettronica, all'autorità competente che le ha trasmesse e comunque entro sette giorni lavorativi dal ricevimento delle stesse.

CAPO III

ALTRE FORME DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

SEZIONE I

Presenza negli uffici amministrativi e partecipazione alle indagini amministrative

Articolo 11

Ambito di applicazione e condizioni

1. Previo accordo tra l'autorità richiedente e l'autorità interpellata e in base alle modalità stabilite da quest'ultima, funzionari designati dall'autorità richiedente possono essere presenti, al fine di scambiare le informazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1:

- a) negli uffici in cui esercitano le loro funzioni le autorità amministrative dello Stato membro interpellato;
- b) durante le indagini amministrative condotte sul territorio dello Stato membro interpellato.

Qualora le informazioni richieste siano contenute in una documentazione cui hanno accesso i funzionari dell'autorità interpellata, ne è data copia ai funzionari dell'autorità richiedente.

2. Nella misura consentita dalla legislazione dello Stato membro interpellato, l'accordo di cui al paragrafo 1 può prevedere che i funzionari dell'autorità richiedente che sono presenti durante le indagini amministrative possano interrogare le persone ed esaminare i documenti.

Qualsiasi rifiuto da parte della persona sottoposta ad indagine di rispettare le misure di controllo dei funzionari dell'autorità richiedente è trattato dall'autorità interpellata come un rifiuto opposto ai propri funzionari.



3. I funzionari autorizzati dallo Stato membro richiedente presenti in un altro Stato membro a norma del paragrafo 1 devono essere in grado di produrre, in qualsiasi momento, un mandato scritto in cui siano indicate la loro identità e la loro qualifica ufficiale.

SEZIONE II

Controlli simultanei

Articolo 12

Controlli simultanei

1. Quando due o più Stati membri decidono di procedere a controlli simultanei, nel proprio territorio, di una o più persone che presentano per loro un interesse comune o complementare al fine di scambiare le informazioni così ottenute, si applicano i paragrafi 2, 3 e 4.

2. L'autorità competente di ciascuno Stato membro individua autonomamente le persone per le quali intende proporre un controllo simultaneo. Essa informa l'autorità competente degli altri Stati membri interessati dei casi per i quali essa propone un controllo simultaneo, indicando i motivi della scelta.

Essa specifica il termine entro il quale tali controlli devono essere effettuati.

3. L'autorità competente di ciascuno Stato membro interessato decide se intende partecipare ai controlli simultanei. Essa conferma il proprio assenso o comunica il rifiuto motivato all'autorità che ha proposto il controllo simultaneo.

4. L'autorità competente di ciascun Stato membro interessato designa un rappresentante incaricato di dirigere e coordinare il controllo.

SEZIONE III

Notifica amministrativa

Articolo 13

Richiesta di notifica

1. Su richiesta dell'autorità competente di uno Stato membro, l'autorità competente di un altro Stato membro notifica al destinatario, secondo le norme sulla notificazione di atti analoghi nello Stato membro interpellato, tutti gli atti e le decisioni delle autorità amministrative dello Stato membro richiedente relativi all'applicazione nel suo territorio della legislazione sulle imposte di cui alla presente direttiva.

2. La richiesta di notificazione indica il contenuto dell'atto o della decisione da notificare e precisa il nome e l'indirizzo del destinatario nonché ogni altro elemento utile per l'identificazione dello stesso.

3. L'autorità interpellata informa immediatamente l'autorità richiedente del seguito dato alla richiesta di notificazione e, in particolare, della data in cui l'atto o la decisione sono stati notificati al destinatario.

4. L'autorità richiedente presenta una richiesta di notificazione ai sensi del presente articolo soltanto quando non è in grado di procedere a una notificazione in conformità delle norme sulla notificazione degli atti in questione nello Stato membro richiedente o qualora detta notificazione comporti difficoltà sproporzionate. L'autorità competente di uno Stato membro può notificare un documento, per posta raccomandata o elettronica, direttamente ad una persona nel territorio di un altro Stato membro.

SEZIONE IV

Riscontro

Articolo 14

Condizioni

1. Quando un'autorità competente fornisce informazioni a norma degli articoli 5 o 9, può chiedere all'autorità competente che ha ricevuto le informazioni di inviare un riscontro in merito. Laddove è richiesto un riscontro, l'autorità competente che ha ricevuto le informazioni lo invia, fatte salve le norme sulla riservatezza in materia fiscale e la protezione dei dati applicabili nel suo Stato membro, all'autorità competente che ha trasmesso le informazioni prima possibile e comunque entro tre mesi dal momento in cui sono noti i risultati dell'uso delle informazioni richieste. La Commissione stabilisce le modalità pratiche secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.

2. Le autorità competenti degli Stati membri inviano una volta all'anno agli altri Stati membri interessati un riscontro dello scambio automatico di informazioni, in conformità delle modalità pratiche convenute bilateralmente.

SEZIONE V

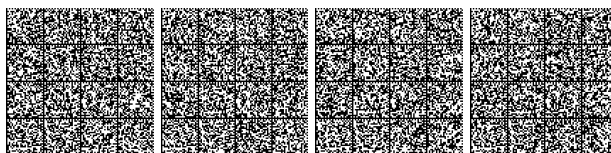
Condivisione delle migliori pratiche e delle esperienze

Articolo 15

Ambito di applicazione e condizioni

1. Gli Stati membri, insieme alla Commissione, esaminano e valutano la cooperazione amministrativa prevista dalla presente direttiva e condividono le loro esperienze al fine di migliorare tale cooperazione e, ove opportuno, di elaborare norme nei settori interessati.

2. Gli Stati membri, insieme alla Commissione, possono stabilire orientamenti su aspetti ritenuti necessari per la condivisione delle migliori pratiche e delle esperienze.



CAPO IV

CONDIZIONI CHE DISCIPLINANO LA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA**Articolo 16****Comunicazione di informazioni e documenti**

1. Le informazioni comunicate tra Stati membri in qualsiasi forma ai sensi della presente direttiva sono coperte dal segreto d'ufficio e godono della protezione accordata alle informazioni di analoga natura dalla legislazione nazionale dello Stato membro che le riceve. Tali informazioni possono essere usate per l'amministrazione e l'applicazione delle leggi nazionali degli Stati membri relative alle imposte di cui all'articolo 2.

Tali informazioni possono essere usate anche per l'accertamento e l'applicazione di altre imposte e dazi contemplati all'articolo 2 della direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure⁽¹⁾, o per l'accertamento e l'applicazione dei contributi previdenziali obbligatori.

Inoltre, esse possono essere usate in occasione di procedimenti giudiziari e amministrativi che implicano l'eventuale irrogazione di sanzioni, avviati per violazioni della normativa fiscale, fatte salve le norme generali e le disposizioni che disciplinano i diritti dei convenuti e dei testimoni in siffatti procedimenti.

2. Con l'autorizzazione dell'autorità competente dello Stato membro che comunica le informazioni a norma della presente direttiva e soltanto nella misura consentita dalla legislazione dello Stato membro dell'autorità competente che riceve le informazioni, le informazioni e i documenti ricevuti a norma della presente direttiva possono essere utilizzati per fini diversi da quelli previsti al paragrafo 1. Tale autorizzazione è concessa se le informazioni possono essere utilizzate per fini analoghi nello Stato membro dell'autorità competente che comunica le informazioni.

3. Quando l'autorità competente di uno Stato membro ritiene che le informazioni da essa ricevute dall'autorità competente di un altro Stato membro possano essere utili all'autorità competente di un terzo Stato membro ai fini di cui al paragrafo 1, può trasmetterle a quest'ultima purché tale trasmissione sia conforme alle norme e alle procedure stabilite nella presente direttiva. Essa informa l'autorità competente dello Stato membro da cui provengono le informazioni della sua intenzione di condividere dette informazioni con un terzo Stato membro. Lo Stato membro di origine delle informazioni può opporsi a tale condivisione entro dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione dallo Stato membro che desidera condividere le informazioni.

4. L'autorizzazione ad utilizzare le informazioni di cui al paragrafo 2, trasmesse a norma del paragrafo 3, può essere

⁽¹⁾ GU L 84 del 31.3.2010, pag. 1.

concessa soltanto dall'autorità competente dello Stato membro da cui provengono le informazioni.

5. Informazioni, relazioni, attestati e altri documenti, o copie conformi o estratti degli stessi, ottenuti dall'autorità interpellata e trasmessi all'autorità richiedente in conformità della presente direttiva possono essere adottati come elementi di prova dagli organi competenti dello Stato membro richiedente allo stesso titolo di informazioni, relazioni, attestati e altri documenti equivalenti trasmessi da un'autorità di tale Stato membro.

Articolo 17**Limiti**

1. L'autorità interpellata in uno Stato membro fornisce all'autorità richiedente in un altro Stato membro le informazioni di cui all'articolo 5 purché l'autorità richiedente abbia esaurito le fonti di informazione consuete che avrebbe potuto utilizzare, a seconda delle circostanze, per ottenere le informazioni richieste senza rischiare di compromettere il raggiungimento dei suoi obiettivi.

2. La presente direttiva non impone allo Stato membro interpellato alcun obbligo di effettuare indagini o di comunicare informazioni, qualora condurre tali indagini o raccogliere le informazioni richieste per fini propri sia contrario alla sua legislazione.

3. L'autorità competente di uno Stato membro interpellato può rifiutare di fornire informazioni allorché, per motivi di diritto, lo Stato membro richiedente non sia in grado di fornire informazioni equivalenti.

4. La trasmissione di informazioni può essere rifiutata qualora comporti la divulgazione di un segreto commerciale, industriale o professionale, di un processo commerciale o di un'informazione la cui divulgazione sia contraria all'ordine pubblico.

5. L'autorità interpellata informa l'autorità richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta di informazioni.

Articolo 18**Obblighi**

1. Se le informazioni sono chieste da uno Stato membro in conformità della presente direttiva, lo Stato membro interpellato pone in atto, per ottenere le informazioni richieste, le misure previste a tale scopo, anche quando tale Stato non necessita di dette informazioni per i propri fini fiscali. Detto obbligo si applica fatto salvo l'articolo 17, paragrafi 2, 3 e 4, che non può in nessun caso essere interpretato nel senso di autorizzare uno Stato membro interpellato a rifiutare di fornire informazioni per il solo motivo che queste ultime non presentano alcun interesse per tale Stato.



2. L'articolo 17, paragrafi 2 e 4, non può in nessun caso essere interpretato nel senso di autorizzare l'autorità interpellata di uno Stato membro a rifiutare di fornire informazioni solamente perché tali informazioni sono detenute da una banca, da un altro istituto finanziario, da una persona designata o che agisce in qualità di agente o fiduciario o perché si riferiscono agli interessi proprietari di una persona.

3. In deroga al paragrafo 2 uno Stato membro può rifiutare di trasmettere le informazioni richieste se queste riguardano periodi di imposta antecedenti al 1º gennaio 2011 e se la trasmissione delle stesse avrebbe potuto essere rifiutata ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 77/799/CEE se fosse stata chiesta prima dell'11 marzo 2011.

Articolo 19

Estensione della cooperazione più estesa prestata ad un paese terzo

Quando uno Stato membro presti ad un paese terzo una cooperazione più estesa di quella prevista a norma della presente direttiva, tale Stato membro non può rifiutare tale cooperazione più estesa ad un altro Stato membro che desideri partecipare a tale cooperazione più estesa con detto Stato membro.

Articolo 20

Formulari e formati elettronici tipo

1. Le richieste di informazioni e di indagini amministrative a norma dell'articolo 5, come pure le relative risposte, le conferme di ricevuta, le richieste di informazioni supplementari di carattere generale e le dichiarazioni di incapacità o di rifiuto a norma dell'articolo 7 sono trasmesse, per quanto possibile, mediante un formulario tipo adottato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.

I formulari tipo possono essere accompagnati da relazioni, attestati e altri documenti, o copie conformi o estratti degli stessi.

2. Il formulario tipo di cui al paragrafo 1 include almeno le seguenti informazioni che l'autorità richiedente deve fornire:

a) l'identità della persona oggetto della verifica o indagine;

b) il fine fiscale per il quale si richiedono le informazioni.

L'autorità richiedente può fornire, per quanto a essa noto e in linea con gli sviluppi internazionali, il nome e l'indirizzo di qualsiasi persona ritenuta in possesso delle informazioni richieste nonché qualsiasi elemento che possa facilitare la raccolta delle informazioni da parte dell'autorità richiesta.

3. Le informazioni spontanee e relative conferme di ricevuta ai sensi rispettivamente degli articoli 9 e 10, le richieste di

notifiche amministrative ai sensi dell'articolo 13 e le informazioni di riscontro ai sensi dell'articolo 14 sono trasmesse mediante un formulario tipo adottato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.

4. Lo scambio automatico di informazioni di cui all'articolo 8 è effettuato utilizzando un formato elettronico tipo inteso a facilitare tale scambio automatico e basato sul formato elettronico esistente a norma dell'articolo 9 della direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi ⁽¹⁾, da utilizzare per tutti i tipi di scambio automatico di informazioni, adottato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.

Articolo 21

Modalità pratiche

1. Le informazioni comunicate a norma della presente direttiva sono trasmesse elettronicamente, per quanto possibile, utilizzando la rete CCN.

Ove necessario, la Commissione adotta le modalità pratiche necessarie per l'attuazione del primo comma in conformità della procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.

2. La Commissione è responsabile di tutti gli sviluppi della rete CCN necessari per consentire lo scambio di tali informazioni fra Stati membri.

Gli Stati membri sono responsabili di tutti gli sviluppi dei loro sistemi necessari per consentire lo scambio di tali informazioni mediante la rete CCN.

Gli Stati membri rinunciano a chiedere il rimborso delle spese sostenute per l'applicazione della presente direttiva ad eccezione, se del caso, delle indennità versate a periti.

3. Persone debitamente accreditate dall'Autorità di accreditamento in materia di sicurezza della Commissione possono avere accesso a dette informazioni soltanto nella misura in cui ciò sia necessario per l'assistenza, la manutenzione e lo sviluppo della rete CCN.

4. Le richieste di cooperazione, comprese le richieste di notifica, e la documentazione acclusa possono essere redatte in qualsiasi lingua convenuta tra l'autorità richiedente e l'autorità interpellata.

Dette richieste sono corredate di una traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell'autorità interpellata soltanto in casi eccezionali debitamente motivati da quest'ultima.

⁽¹⁾ GU L 157 del 26.6.2003, pag. 38.



Articolo 22**Obblighi specifici**

1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie al fine di:

- a) garantire, sul piano interno, un efficace coordinamento all'interno dell'organizzazione di cui all'articolo 4;
- b) stabilire una collaborazione diretta con le autorità degli altri Stati membri di cui all'articolo 4;
- c) assicurare il buon funzionamento del sistema di cooperazione amministrativa previsto dalla presente direttiva.

2. La Commissione comunica a ciascuno Stato membro tutte le informazioni generali che riceve e che è in grado di trasmettere concernenti l'attuazione e l'applicazione della presente direttiva.

CAPO V**RELAZIONI CON LA COMMISSIONE****Articolo 23****Valutazione**

1. Gli Stati membri e la Commissione esaminano e valutano il funzionamento della cooperazione amministrativa prevista dalla presente direttiva.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni pertinenti necessarie per valutare l'efficacia della cooperazione amministrativa in conformità della presente direttiva nella lotta all'evasione e all'elusione fiscale.

3. Gli Stati membri trasmettono ogni anno alla Commissione una valutazione dell'efficacia dello scambio automatico di informazioni di cui all'articolo 8 nonché i risultati pratici ottenuti. La forma e le modalità di comunicazione della valutazione annuale sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.

4. La Commissione redige, secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2, un elenco dei dati statistici che gli Stati membri devono fornire ai fini della valutazione della presente direttiva.

5. Conformemente alle disposizioni applicabili alle autorità dell'Unione, la Commissione assicura la riservatezza delle informazioni comunicate ai sensi dei paragrafi 2, 3 e 4.

6. Le informazioni trasmesse alla Commissione da uno Stato membro ai sensi dei paragrafi 2, 3 e 4, come pure le relazioni o i documenti elaborati dalla Commissione utilizzando tali informazioni possono essere comunicate ad altri Stati membri. Tali informazioni sono coperte dal segreto d'ufficio, e godono della

protezione accordata alle informazioni di analoga natura dalla legislazione nazionale dello Stato membro che le riceve.

Le relazioni e i documenti redatti dalla Commissione di cui al presente paragrafo possono essere utilizzati dagli Stati membri per fini analitici, ma non pubblicate o comunicate ad altre persone o organismi senza l'esplicito accordo della Commissione.

CAPO VI**RELAZIONI CON I PAESI TERZI****Articolo 24****Scambio di informazioni con i paesi terzi**

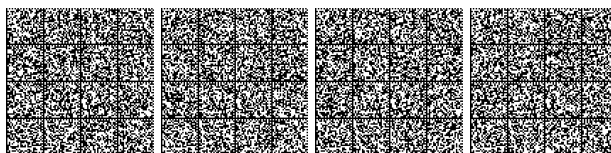
1. L'autorità competente di uno Stato membro che riceve da un paese terzo informazioni prevedibilmente pertinenti per l'amministrazione e l'applicazione delle leggi nazionali di detto Stato membro relative alle imposte di cui all'articolo 2 può, a condizione che ciò sia consentito ai sensi di un accordo con tale paese terzo, trasmettere tali informazioni alle autorità competenti degli Stati membri per i quali tali informazioni potrebbero essere utili e ad ogni autorità richiedente.

2. Le autorità competenti possono trasmettere a un paese terzo, in conformità alle disposizioni di diritto interno applicabili alla comunicazione di dati personali a paesi terzi, informazioni ottenute in virtù della presente direttiva, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

- a) l'autorità competente dello Stato membro da cui proviene l'informazione ha consentito tale comunicazione;
- b) il paese terzo interessato si è impegnato a fornire la cooperazione necessaria per raccogliere gli elementi comprovanti l'irregolarità o l'illegalità di operazioni che sembrano essere contrarie o costituire una violazione della normativa fiscale.

CAPO VII**DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI****Articolo 25****Protezione dei dati**

Tutti gli scambi di informazioni ai sensi della presente direttiva sono soggetti alle disposizioni di attuazione della direttiva 95/46/CE. Tuttavia, ai fini della corretta applicazione della presente direttiva, gli Stati membri limitano la portata degli obblighi e dei diritti previsti dall'articolo 10, dall'articolo 11, paragrafo 1, dall'articolo 12 e dall'articolo 21 della direttiva 95/46/CE nella misura in cui ciò sia necessario al fine di salvaguardare gli interessi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera e), della medesima.



*Articolo 26***Comitato**

1. La Commissione è assistita da un comitato, denominato «comitato di cooperazione amministrativa nel settore fiscale».

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

*Articolo 27***Relazioni**

Ogni cinque anni successivamente al 1° gennaio 2013 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva.

*Articolo 28***Abrogazione della direttiva 77/799/CEE**

La direttiva 77/799/CEE è abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2013.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva.

*Articolo 29***Recepimento**

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva a partire dal 1° gennaio 2013.

Tuttavia essi mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 8 della presente direttiva a partire dal 1° gennaio 2015. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

*Articolo 30***Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 31***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 15 febbraio 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

MATOLCSY Gy.



DIRETTIVA 2011/17/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 9 marzo 2011

che abroga le direttive 71/317/CEE, 71/347/CEE, 71/349/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE, 76/766/CEE e 86/217/CEE del Consiglio relative alla metrologia

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La politica dell'Unione per una migliore regolamentazione sottolinea l'importanza della semplificazione delle norme nazionali e dell'Unione in quanto elemento di base per migliorare la competitività delle imprese e per raggiungere gli obiettivi dell'Agenda di Lisbona.
- (2) Diversi strumenti di misura rientrano nell'ambito di applicazione delle direttive specifiche adottate sulla base della direttiva 71/316/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli strumenti

di misura e ai metodi di controllo metrologico ⁽³⁾, che è stata oggetto di rifusione da parte della direttiva 2009/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico ⁽⁴⁾.

- (3) Le direttive 71/317/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai pesi parallelepipedi di precisione media da 5 a 50 chilogrammi e ai pesi cilindrici di precisione media da 1 grammo a 10 chilogrammi ⁽⁵⁾; 71/347/CEE, del 12 ottobre 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misurazioni del peso ettolitrico dei cereali ⁽⁶⁾; 71/349/CEE, del 12 ottobre 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla stazzatura delle cisterne dei natanti ⁽⁷⁾; 74/148/CEE, del 4 marzo 1974, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai pesi da 1 mg a 50 kg di precisione superiore alla precisione media ⁽⁸⁾; 75/33/CEE, del 17 dicembre 1974, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori d'acqua fredda ⁽⁹⁾; 76/765/CEE, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di alcolometri e densimetri per alcole ⁽¹⁰⁾ e 86/217/CEE, del 26 maggio 1986, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai manometri per pneumatici degli autoveicoli ⁽¹¹⁾, adottata sulla base della direttiva 71/316/CEE, risultano tecnicamente superate, non in grado di rispecchiare la situazione attuale per quanto riguarda la tecnologia delle misurazioni, ovvero riguardano strumenti che non sono soggetti all'evoluzione tecnologica e sempre meno utilizzati. Peraltro, le disposizioni nazionali coesistono con le disposizioni dell'Unione.

⁽³⁾ GU L 202 del 6.9.1971, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 106 del 28.4.2009, pag. 7.

⁽⁵⁾ GU L 202 del 6.9.1971, pag. 14.

⁽⁶⁾ GU L 239 del 25.10.1971, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 239 del 25.10.1971, pag. 15.

⁽⁸⁾ GU L 84 del 28.3.1974, pag. 3.

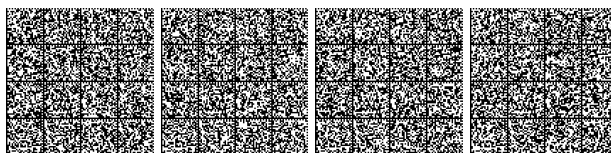
⁽⁹⁾ GU L 14 del 20.1.1975, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU L 262 del 27.9.1976, pag. 143.

⁽¹¹⁾ GU L 152 del 6.6.1986, pag. 48.

⁽¹⁾ GU C 277 del 17.11.2009, pag. 49.

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 21 febbraio 2011.



- (4) Se la direttiva 76/766/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di tavole alcolometriche ⁽¹⁾ dispone l'armonizzazione totale, quasi tutto il suo contenuto è ripreso nei regolamenti dell'Unione sulla misurazione del tasso alcolico nel vino e nelle bevande alcoliche, vale a dire il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione, del 17 settembre 1990, che determina i metodi di analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino ⁽²⁾ e il regolamento (CE) n. 2870/2000 della Commissione, del 19 dicembre 2000, che definisce i metodi di analisi comunitari di riferimento applicabili nel settore delle bevande spiritose ⁽³⁾. Le norme internazionali relative alle tavole alcolometriche sono identiche a quelle che figurano nella direttiva 76/766/CEE e possono continuare a servire da base per la regolamentazione nazionale.
- (5) Il progresso tecnico e l'innovazione relativa agli strumenti di misura cui si riferiscono le direttive che devono essere abrogate saranno garantiti all'atto pratico sia dall'applicazione volontaria delle norme europee e internazionali che sono state messe a punto, sia dall'applicazione di disposizioni nazionali che stabiliscono specifiche tecniche basate su tali norme o, in linea con i principi dell'accordo «Legiferare meglio», inserendo ulteriori disposizioni nella direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa agli strumenti di misura ⁽⁴⁾. La libera circolazione nel mercato interno di tutti i prodotti interessati dalle direttive che devono essere abrogate è inoltre garantita dall'applicazione adeguata degli articoli 34, 35 e 36 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del principio del riconoscimento reciproco.
- (6) Tuttavia, in vista della prossima revisione della direttiva 2004/22/CE, è opportuno fissare la data di abrogazione per sette delle direttive con sufficiente in anticipo per consentire al Parlamento europeo e al Consiglio di adottare una posizione diversa nel contesto di una qualsiasi revisione della direttiva 2004/22/CE.
- (7) Occorre pertanto abrogare la direttiva 71/349/CEE.
- (8) Anche le direttive 71/317/CEE, 71/347/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE, 76/766/CEE e 86/217/CEE dovrebbero essere abrogate il più presto possibile, ma è opportuno che siano abrogate solo previa valutazione che gli strumenti di misura disciplinati da tali direttive debbano essere inclusi nell'ambito d'applicazione della direttiva 2004/22/CE. È opportuno che la Commissione proceda a tale valutazione parallelamente all'elaborazione della sua relazione sull'attuazione della direttiva 2004/22/CE. Nel contesto di tale valutazione, la data fissata per l'abrogazione delle direttive potrebbe essere anticipata al fine di garantire la coerenza dell'azione legislativa dell'Unione in materia di strumenti di misura. In ogni caso, l'abrogazione di tali direttive dovrebbe prendere effetto entro il 1° dicembre 2015.
- (9) L'abrogazione delle direttive non dovrebbe comportare la creazione di nuovi ostacoli alla libera circolazione dei beni o ulteriori oneri amministrativi.
- (10) L'abrogazione delle direttive non dovrebbe avere conseguenze sulle approvazioni CE dei modelli e sui certificati CE esistenti fino alla fine del periodo di validità.
- (11) Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» ⁽⁵⁾, gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e a rendere pubblici, nell'interesse proprio e dell'Unione, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 1, la direttiva 71/349/CEE è abrogata a decorrere dal 1° luglio 2011.

Articolo 2

Ai sensi dell'articolo 4 e fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 2, le direttive 71/347/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE, 76/766/CEE e 86/217/CEE sono abrogate a decorrere dal 1° dicembre 2015.

Articolo 3

Ai sensi dell'articolo 4 e fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 3, le direttive 71/317/CEE e 74/148/CEE sono abrogate a decorrere dal 1° dicembre 2015.

Articolo 4

Entro il 30 aprile 2011, la Commissione valuta, sulla base delle relazioni trasmesse dagli Stati membri, se gli strumenti di misura disciplinati dalle direttive di cui agli articoli 2 e 3 debbano essere inclusi nell'ambito d'applicazione della direttiva 2004/22/CE e se le disposizioni transitorie e la data fissata per l'abrogazione di tali direttive debbano essere adeguate di conseguenza. La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata, se del caso, di una proposta legislativa in merito.

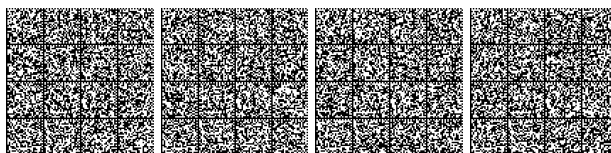
⁽⁵⁾ GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

⁽¹⁾ GU L 262 del 27.9.1976, pag. 149.

⁽²⁾ GU L 272 del 3.10.1990, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 333 del 29.12.2000, pag. 20.

⁽⁴⁾ GU L 135 del 30.4.2004, pag. 1.



Articolo 5

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 30 giugno 2011 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 1. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di dette disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1º luglio 2011.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 30 novembre 2015 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli 2 e 3. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di dette disposizioni.

Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere dal 1º dicembre 2015.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 6

1. Le verifiche prime CE effettuate e i certificati di stazzatura CE rilasciati fino al 30 giugno 2011 a norma della direttiva 71/349/CEE rimangono validi.

2. Le approvazioni CE del modello e i certificati di approvazione CE del modello rilasciati fino al 30 novembre 2015 a norma delle direttive 71/347/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE e 86/217/CEE, rimangono validi.

3. I pesi conformi alla direttiva 71/317/CEE e i pesi conformi alla direttiva 74/148/CEE possono essere soggetti a una verifica prima CE, ai sensi degli articoli 8, 9 e 10 della direttiva 2009/34/CE fino al 30 novembre 2025.

Articolo 7

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 9 marzo 2011.

Per il Parlamento europeo
Il presidente
J. BUZEK

Per il Consiglio
La presidente
GYŐRI E.



DIRETTIVA 2011/18/UE DELLA COMMISSIONE

del 1º marzo 2011

che modifica gli allegati II, V e VI della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario⁽¹⁾, in particolare l'articolo 30, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Le misure intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2008/57/CE e concernenti l'adeguamento degli allegati da II a IX della stessa, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 29, paragrafo 4, della direttiva 2008/57/CE.
- (2) Il sottosistema «controllo-comando e segnalamento» consiste in apparecchiature a terra e strumentazione a bordo, che andrebbero considerate due sottosistemi separati. Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato II della direttiva 2008/57/CE.
- (3) L'apparecchiatura che misura il consumo di energia elettrica è fisicamente integrata nel materiale rotabile. Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato II della direttiva 2008/57/CE.
- (4) In conformità all'articolo 17, paragrafo 3, della direttiva 2008/57/CE, gli Stati membri designano gli organismi incaricati di espletare le procedure di verifica nel caso di norme nazionali. Gli allegati V e VI della direttiva 2008/57/CE devono pertanto essere modificati specificando le procedure seguite dai suddetti organismi.

⁽¹⁾ GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1.

- (5) Con riferimento al punto 2 dell'allegato VI della direttiva 2008/57/CE e il ricorso a dichiarazioni intermedie di verifica (in appresso «DIV»), l'organismo notificato deve prima redigere un attestato «CE» di dichiarazione intermedia di verifica e successivamente il richiedente redige la dichiarazione «CE» relativa. Gli allegati V e VI della direttiva 2008/57/CE devono pertanto essere modificati di conseguenza.

- (6) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2008/57/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

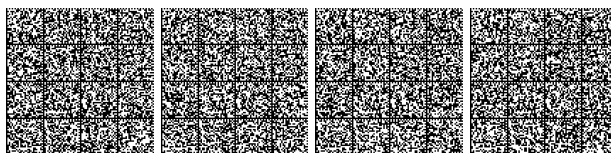
Gli allegati II, V e VI della direttiva 2008/57/CE sono sostituiti rispettivamente dagli allegati I, II e III della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri provvedono all'entrata in vigore delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 31 dicembre 2011. Essi ne trasmettono il testo immediatamente alla Commissione.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste devono contenere un riferimento alla presente direttiva o essere corredate da tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

3. Gli obblighi di recepimento e attuazione della presente direttiva non si applicano alla Repubblica di Cipro e alla Repubblica di Malta fintantoché non sarà istituito un sistema ferroviario all'interno dei rispettivi territori.



Articolo 3

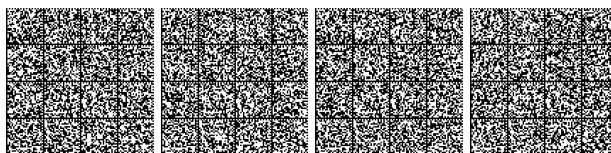
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 1^o marzo 2011.

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO



ALLEGATO I

«ALLEGATO II

SOTTOSISTEMI

1. **Elenco dei sottosistemi**

Ai fini della presente direttiva, il sistema che costituisce il sistema ferroviario può essere suddiviso nei seguenti sottosistemi corrispondenti a:

a) settori di natura strutturale:

- infrastrutture,
- energia,
- controllo-comando e segnalamento a terra,
- controllo-comando e segnalamento di bordo,
- materiale rotabile;

b) settori di natura funzionale:

- esercizio e gestione del traffico,
- manutenzione,
- applicazioni telematiche per i servizi passeggeri e merci.

2. **Descrizione dei sottosistemi**

Per ciascun sottosistema o parte di sottosistema, l'elenco degli elementi e degli aspetti legati all'interoperabilità è proposto dall'Agenzia al momento dell'elaborazione del progetto di STI corrispondente. Senza pregiudicare la determinazione di questi aspetti o dei componenti di interoperabilità, né l'ordine secondo cui i sottosistemi saranno soggetti a STI, i sottosistemi comprendono quanto segue:

2.1. *Infrastrutture*

Le strade ferrate, l'insieme dei binari, le opere di ingegneria (ponti, gallerie, ecc.), le relative infrastrutture nelle stazioni (marciapiedi, zone di accesso, tenendo presenti le esigenze delle persone a mobilità ridotta, ecc.), le apparecchiature di sicurezza e di protezione.

2.2. *Energia*

Il sistema di elettrificazione incluso il materiale aereo e l'apparecchiatura a terra di misurazione del consumo di energia elettrica.

2.3. *Controllo-comando e segnalamento a terra*

Tutte le apparecchiature a terra necessarie per garantire la sicurezza, il comando ed il controllo della circolazione dei treni autorizzati a circolare sulla rete.

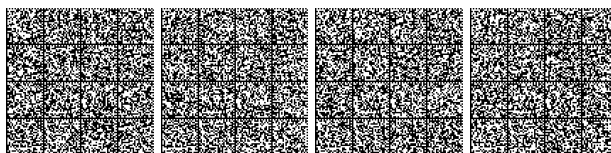
2.4. *Controllo-comando e segnalamento di bordo*

Tutte le apparecchiature di bordo necessarie per garantire la sicurezza, il comando ed il controllo della circolazione dei treni autorizzati a circolare sulla rete.

2.5. *Esercizio e gestione del traffico*

Le procedure e le relative apparecchiature che permettono di garantire un esercizio coerente dei vari sottosistemi strutturali, sia durante il funzionamento normale che in caso di funzionamento irregolare, comprese la composizione e la guida dei treni, la pianificazione e la gestione del traffico.

Tutte le qualifiche professionali necessarie per assicurare servizi transfrontalieri.



2.6. Applicazioni telematiche

In linea con l'allegato I, questo sistema comprende due parti:

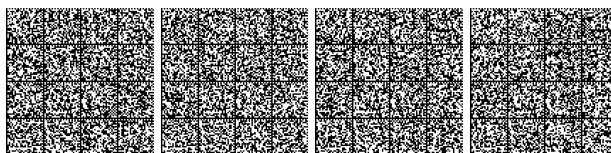
- a) le applicazioni per i passeggeri, compresi i sistemi di informazione dei viaggiatori prima e durante il viaggio, i sistemi di prenotazione, i sistemi di pagamento, la gestione dei bagagli, la gestione delle coincidenze tra treni e con altri modi di trasporto;
- b) le applicazioni per il trasporto merci, compresi i sistemi di informazione (controllo in tempo reale delle merci e dei treni), i sistemi di smistamento e destinazione, i sistemi di prenotazione, pagamento e fatturazione, la gestione delle coincidenze con altri modi di trasporto, la produzione dei documenti elettronici di accompagnamento.

2.7. Materiale rotabile

La struttura, il sistema di comando e controllo dell'insieme delle apparecchiature del treno, i dispositivi di captazione di corrente elettrica, le apparecchiature di trazione e di trasformazione dell'energia, l'apparecchiatura di bordo per la misurazione del consumo di energia elettrica, di frenatura, di aggancio, gli organi di rotolamento (carrelli, assi) e la sospensione, le porte, le interfacce persona/macchina (macchinista, personale a bordo, passeggeri, tenendo presenti le esigenze delle persone a mobilità ridotta), i dispositivi di sicurezza passivi o attivi, i dispositivi necessari per la salute dei passeggeri e del personale a bordo.

2.8. Manutenzione

Le procedure, le apparecchiature associate, gli impianti logistici di manutenzione, le riserve che permettono di garantire le operazioni di manutenzione correttiva e preventiva a carattere obbligatorio, previste per garantire l'interoperabilità del sistema ferroviario e le prestazioni necessarie.»



ALLEGATO II

«ALLEGATO V

DICHIARAZIONE DI VERIFICA DEI SOTTOSISTEMI

1. Dichiarazione “CE” di verifica dei sottosistemi

La dichiarazione “CE” di verifica e i documenti di accompagnamento devono essere datati e firmati.

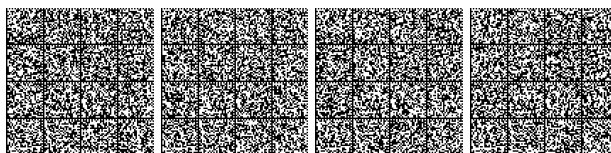
La suddetta dichiarazione deve basarsi sulle informazioni derivanti dalla procedura di verifica “CE” relativa ai sottosistemi definita al punto 2 dell'allegato VI. Deve essere redatta nella stessa lingua del fascicolo tecnico e comprendere almeno gli elementi seguenti:

- riferimenti della direttiva,
- nome e indirizzo del soggetto contraente o del fabbricante o del suo mandatario stabilito nell'Unione europea (indicare la denominazione sociale e l'indirizzo completo e, nel caso del mandatario, indicare anche la denominazione sociale del soggetto contraente o del fabbricante),
- breve descrizione del sottosistema,
- nome e indirizzo dell'organismo notificato che ha compiuto la verifica “CE” di cui all'articolo 18,
- riferimenti dei documenti contenuti nella documentazione tecnica,
- tutte le disposizioni pertinenti, provvisorie o definitive, cui deve rispondere il sottosistema, in particolare, ove necessario, le limitazioni o condizioni di esercizio,
- se provvisoria; durata di validità della dichiarazione “CE”,
- identificazione del firmatario.

Quando nell'allegato VI si fa riferimento alla dichiarazione DIV “CE”, a tale dichiarazione si applicano le disposizioni del presente punto.

2. Di verifica di sottosistemi nel caso di norme nazionali

Quando nell'allegato VI si fa riferimento alla dichiarazione di verifica di sottosistemi nel caso di norme nazionali, a tale dichiarazione si applicano mutatis mutandi le disposizioni del punto 1.»



ALLEGATO III

«ALLEGATO VI

PROCEDURA DI VERIFICA DEI SOTTOSISTEMI

1. PRINCIPI GENERALI

La procedura di verifica di un sottosistema prevede la verifica e l'attestazione che un sottosistema:

- è progettato, costruito e installato in modo da soddisfare i requisiti essenziali che lo riguardano, e
- può essere autorizzato a entrare in servizio.

2. PROCEDURA DI VERIFICA "CE"

2.1. Introduzione

La verifica "CE" è la procedura mediante la quale un organismo notificato verifica e attesta che il sottosistema è:

- conforme alle disposizioni delle relative STI,
- conforme agli altri regolamenti derivati dal trattato.

2.2. Parti del sottosistema e fasi

2.2.1 Dichiarazione intermedia di verifica (DIV)

Se viene specificato nelle STI o, se opportuno, su richiesta del richiedente, il sottosistema potrebbe essere suddiviso in determinate parti o verificato in certe fasi della procedura di verifica.

La dichiarazione intermedia di verifica (DIV) è la procedura con la quale un organismo notificato verifica e attesta determinate parti del sottosistema o determinate fasi della procedura di verifica.

Ogni DIV porta al rilascio di un attestato DIV "CE" da parte dell'organismo notificato scelto dal richiedente, che a sua volta, se possibile, redige una dichiarazione DIV "CE". L'attestato DIV e la dichiarazione DIV devono indicare le STI di riferimento per la valutazione di conformità.

2.2.2 Parti del sottosistema

Il richiedente può chiedere una DIV per ogni parte. Ogni parte verrà verificata in ogni fase come previsto al punto 2.2.3.

2.2.3 Fasi della procedura di verifica

Il sottosistema, o talune parti del sottosistema, vengono verificate ad ognuna delle seguenti fasi:

- progettazione generale,
- produzione: realizzazione, compresi in particolare l'esecuzione dei lavori di genio civile, la fabbricazione, il montaggio dei componenti e la regolazione del tutto,
- prove finali.

Il richiedente può chiedere una DIV per la fase di progettazione (incluse le prove del tipo) e per la fase di produzione.

2.3. Attestato di verifica

2.3.1. L'organismo notificato responsabile della verifica "CE" esamina la progettazione, la produzione e la prova finale del sottosistema e redige l'attestato di verifica "CE" destinato al richiedente, che a sua volta redige la dichiarazione di verifica "CE". L'attestato di verifica CE deve indicare le STI di riferimento per la valutazione di conformità.

Quando un sottosistema non è stato valutato per la sua conformità a tutte le STI pertinenti (ad esempio in caso di deroga, applicazione parziale di STI per ristrutturazione o rinnovo, periodo di transizione di una STI o un caso specifico), l'attestato "CE" fornirà il riferimento preciso alle STI o alle loro parti la cui conformità non è stata esaminata dall'organismo notificato durante la procedura di verifica "CE".



2.3.2. Quando sono stati emessi degli attestati DIV "CE" l'organismo notificato responsabile per la verifica "CE" del sottosistema tiene conto di questi attestati DIV "CE" e, prima di emettere l'attestato di verifica "CE":

- verifica che gli attestati DIV "CE" riguardino correttamente le pertinenti disposizioni delle STI,
- verifica tutti gli aspetti che non sono considerati dagli attestati DIV "CE", e
- verifica la prova finale dell'insieme del sottosistema.

2.4. Documentazione tecnica

La documentazione tecnica che accompagna la dichiarazione di verifica "CE" deve contenere quanto segue:

- le caratteristiche tecniche relative al progetto incluse le progettazioni di massima e di dettaglio relative all'esecuzione, gli schemi degli impianti elettrici e idraulici, gli schemi dei circuiti di comando, la descrizione dei sistemi informatici e degli automatismi, la documentazione relativa a funzionamento e manutenzione, ecc., pertinenti al sottosistema in questione,
- l'elenco dei componenti d'interoperabilità di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera d), incorporati nel sottosistema,
- le copie delle dichiarazioni "CE" di conformità o di idoneità all'impiego di cui i detti componenti devono essere muniti a norma dell'articolo 13 della direttiva, accompagnati ove necessario dalle corrispondenti note di calcolo e da una copia dei verbali delle prove e degli esami svolti da organismi notificati sulla base delle specifiche tecniche comuni,
- se disponibili, lo o gli attestato(i) DIV "CE" e, in tal caso, se pertinenti, la o le dichiarazioni DIV "CE" che accompagnano l'attestato "CE" di verifica, inclusi i risultati della verifica della loro validità da parte dell'organismo notificato,
- l'attestato "CE" di verifica, accompagnato dalle corrispondenti note di calcolo e vistato dall'organismo notificato incaricato della verifica "CE", che dichiara la conformità del sottosistema alle prescrizioni delle pertinenti STI e in cui sono precisate, ove necessario, le riserve formulate durante l'esecuzione dei lavori che non sono state risolte, l'attestato di verifica "CE" deve essere inoltre accompagnato dai rapporti di ispezione e audit redatti dallo stesso organismo nell'ambito della sua missione, come precisato ai punti 2.5.3 e 2.5.4,
- gli attestati "CE" emessi in conformità all'ulteriore legislazione derivata dal trattato,
- quando è previsto l'inserimento in condizioni di sicurezza ai sensi del regolamento della Commissione (CE) n. 352/2009 ⁽¹⁾, il richiedente include nella documentazione tecnica la relazione del valutatore sui metodi comuni di sicurezza sulla valutazione dei rischi di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2004/49/CE.

2.5. Controllo

- 2.5.1. L'obiettivo della sorveglianza "CE" è quello di garantire che durante la realizzazione del sottosistema siano soddisfatti gli obblighi derivanti dalla documentazione tecnica.
- 2.5.2. L'organismo notificato incaricato di verificare la realizzazione deve avere accesso in permanenza ai cantieri, alle officine di fabbricazione, alle zone di deposito e, ove necessario, agli impianti di prefabbricazione e di prova e, più in generale, a tutti i luoghi eventualmente ritenuti necessari per l'espletamento della sua missione. L'organismo notificato deve ricevere dal richiedente ogni documento utile a tale effetto, in particolare i piani di esecuzione delle opere e la documentazione tecnica relativa al sottosistema.
- 2.5.3. L'organismo notificato incaricato di verificare la realizzazione svolge periodicamente degli audit per garantire il rispetto delle disposizioni delle pertinenti STI. Esso fornisce in tale occasione un rapporto di audit ai professionisti preposti alla realizzazione e può esserne richiesta la presenza durante certe fasi del cantiere.
- 2.5.4. L'organismo notificato può inoltre compiere visite senza preavviso sul cantiere o nelle officine di fabbricazione. Durante tali visite, l'organismo notificato può procedere ad audit completi o parziali e fornisce un rapporto della visita nonché eventualmente un rapporto di audit ai professionisti preposti alla realizzazione.

⁽¹⁾ GU L 108 del 22.4.2009, pag. 4.



- 2.5.5. Ai fini del rilascio della dichiarazione "CE" di idoneità all'impiego di cui all'allegato IV, punto 2, l'organismo notificato controlla ogni sottosistema in cui è stato montato un componente di interoperabilità al fine di valutarne, quando ciò sia richiesto dalla STI pertinente, l'idoneità all'impiego nell'ambiente ferroviario cui è destinato.

2.6. Deposito

La documentazione completa di cui al punto 2.4 è depositata presso il richiedente, a sostegno dell'attestato DIV "CE", se disponibile, rilasciato dall'organismo notificato che ne è responsabile o a sostegno dell'attestato di verifica rilasciato dall'organismo notificato responsabile della verifica "CE" del sottosistema. La documentazione è allegata alla dichiarazione di verifica "CE" che il richiedente invia all'autorità competente presso la quale deposita la domanda di autorizzazione per la messa in servizio.

Una copia della documentazione è conservata dal richiedente per tutta la durata di esercizio del sottosistema ed è trasmessa agli altri Stati membri che ne fanno richiesta.

2.7. Pubblicazione

Ogni organismo notificato pubblica periodicamente le informazioni pertinenti concernenti:

- le domande di verifica "CE" e DIV ricevute,
- la domanda di valutazione di conformità e/o di idoneità all'impiego di componenti di interoperabilità,
- gli attestati DIV "CE" rilasciati o rifiutati,
- gli attestati "CE" di conformità e/o di idoneità all'impiego rilasciati o rifiutati,
- gli attestati di verifica "CE" rilasciati o rifiutati.

2.8. Lingue

La documentazione e la corrispondenza relativa alle procedure di verifica "CE" sono redatte in una lingua ufficiale UE dello Stato membro dove è stabilito il richiedente oppure in una lingua ufficiale UE accettata da quest'ultimo.

3. PROCEDURA DI VERIFICA NEL CASO DI NORME NAZIONALI

3.1. Introduzione

La procedura di verifica nel caso di norme nazionali è la procedura con la quale l'organismo designato ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, (organismo designato) verifica e attesta che il sottosistema è conforme alle norme nazionali notificate conformemente all'articolo 17, paragrafo 3.

3.2. Attestato di verifica

L'organismo designato responsabile della procedura di verifica nel caso di norme nazionali redige l'attestato di verifica destinato al richiedente.

L'attestato contiene un riferimento preciso alle norme nazionali la cui conformità è stata esaminata dall'organismo designato nel processo di verifica, incluse quelle relative a parti soggette a deroga da una STI, ristrutturazione o rinnovo.

Nel caso di norme nazionali relative ai sottosistemi che compongono un veicolo, l'organismo designato divide l'attestato in due parti, una parte contenente i riferimenti a quelle norme nazionali strettamente connesse alla compatibilità tecnica tra il veicolo e la rete interessata e un'altra parte contenente tutte le altre norme nazionali.

3.3. Documentazione tecnica

La documentazione tecnica che accompagna l'attestato di verifica nel caso di norme nazionali deve essere inclusa nella documentazione tecnica di cui al punto 2.4 e contenere i dati tecnici pertinenti per la valutazione della conformità del sottosistema alle norme nazionali.»



DIRETTIVA 2011/19/UE DELLA COMMISSIONE

del 2 marzo 2011

che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva tau-fluvalinato e che modifica la decisione 2008/934/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) I regolamenti (CE) n. 451/2000 ⁽²⁾ e n. 1490/2002 ⁽³⁾ della Commissione stabiliscono le modalità attuative della terza fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e contengono un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende la sostanza tau-fluvalinato.
- (2) In conformità all'articolo 11 *sexies* del regolamento (CE) n. 1490/2002, il notificante ha rinunciato a sostenere l'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE entro due mesi dal ricevimento del progetto di relazione di valutazione. Di conseguenza, è stata adottata la decisione 2008/934/CE della Commissione, del 5 dicembre 2008, concernente la non iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze ⁽⁴⁾, che prevede la non iscrizione del tau-fluvalinato.
- (3) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE il notificante iniziale (di seguito «il richiedente») ha presentato una nuova domanda di applica-

zione della procedura accelerata di cui agli articoli da 14 a 19 del regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma non comprese nel suo allegato I ⁽⁵⁾.

- (4) La domanda è stata presentata alla Danimarca, che era stata designata Stato membro relatore con il regolamento (CE) n. 451/2000. Il termine per la procedura accelerata è stato rispettato. La specifica della sostanza attiva e gli impieghi indicati sono quelli oggetto della decisione 2008/934/CE. La domanda rispetta anche gli altri requisiti di sostanza e di procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 33/2008.
- (5) La Danimarca ha valutato i dati aggiuntivi presentati dal richiedente e ha redatto una relazione supplementare. Tale relazione è stata trasmessa all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») e alla Commissione il 1º ottobre 2009. L'Autorità ha trasmesso la relazione supplementare agli altri Stati membri e al richiedente con l'invito a formulare osservazioni e ha poi inviato le osservazioni ricevute alla Commissione. A norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 33/2008 e su richiesta della Commissione, l'Autorità ha presentato alla Commissione le sue conclusioni sul tau-fluvalinato il 17 giugno 2010 ⁽⁶⁾. Il progetto di relazione di valutazione, la relazione supplementare e la conclusione dell'Autorità sono stati riesaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali ed adottati il 28 gennaio 2011 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione relativa al tau-fluvalinato.

⁽⁵⁾ GU L 15 del 18.1.2008, pag. 5.

⁽⁶⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance tau-fluvalinato (Conclusione sulla revisione inter pares della valutazione del rischio degli antiparassitari relativa alla sostanza attiva tau-fluvalinato). EFSA Journal 2010; 8(7):1645. [70 pp.]. doi: 10.2903/j.efsa.2010.1645. Disponibile online: www.efsa.europa.eu

⁽¹⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25.

⁽³⁾ GU L 224 del 21.8.2002, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU L 333 dell'11.12.2008, pag. 11.



- (6) Dai vari esami effettuati è risultato che i prodotti fitosanitari contenenti tau-fluvalinato possono considerarsi conformi, in generale, alle prescrizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. È quindi opportuno iscrivere il tau-fluvalinato nell'allegato I, affinché in tutti gli Stati membri le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva possano essere rilasciate conformemente alle disposizioni di detta direttiva.
- (7) Fatta salva questa conclusione, occorre ottenere ulteriori informazioni su alcuni punti specifici. A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE, l'iscrizione di una sostanza nell'allegato I può essere soggetta a condizioni. È quindi opportuno chiedere al richiedente di presentare ulteriori informazioni comprovanti i risultati della valutazione del rischio, sulla base delle conoscenze scientifiche più recenti, per quanto riguarda il rischio per gli organismi acquatici e gli artropodi non bersaglio e i possibili effetti sull'ambiente della potenziale alterazione enantioselettiva delle matrici ambientali.
- (8) È necessario prevedere un lasso di tempo ragionevole prima che una sostanza attiva venga iscritta nell'allegato I, al fine di consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'iscrizione.
- (9) Fermi restando gli obblighi stabiliti dalla direttiva 91/414/CEE e conseguenti all'iscrizione di una sostanza attiva nell'allegato I, agli Stati membri va concesso un periodo di sei mesi a decorrere dall'iscrizione affinché possano rivedere le autorizzazioni esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti tau-fluvalinato, in modo da garantire il rispetto delle prescrizioni della direttiva 91/414/CEE, in particolare dell'articolo 13 e delle relative condizioni dell'allegato I. È opportuno che gli Stati membri modifichino, sostituiscano o revochino, se del caso, le autorizzazioni esistenti, secondo le disposizioni della direttiva 91/414/CEE. In deroga al termine di cui sopra, occorre prevedere un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo di cui all'allegato III, relativo a ciascun prodotto fitosanitario e a ciascun impiego previsto, secondo i principi uniformi di cui alla direttiva 91/414/CEE.
- (10) L'esperienza acquisita con le precedenti iscrizioni nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari⁽¹⁾, ha dimostrato che possono presentarsi difficoltà di interpretazione riguardo agli obblighi dei titolari delle autorizzazioni esistenti per quanto concerne l'accesso ai dati. Per evitare ulteriori difficoltà è quindi necessario chiarire gli obblighi degli Stati membri, in particolare quello di verificare che il titolare di un'autorizzazione dimostri di avere accesso ad un dossier conforme alle prescrizioni dell'allegato II di detta direttiva. Tale chiarimento non impone tuttavia alcun nuovo obbligo agli Stati membri o ai titolari delle autorizzazioni rispetto alle direttive che modificano l'allegato I finora adottate.
- (11) È quindi opportuno modificare di conseguenza la direttiva 91/414/CEE.
- (12) La decisione 2008/934/CE prevede la non iscrizione del tau-fluvalinato e la revoca delle autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza entro il 31 dicembre 2011. È necessario sopprimere la voce relativa al tau-fluvalinato nell'allegato di detta decisione.
- (13) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2008/934/CE.
- (14) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato in conformità all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

La voce relativa al tau-fluvalinato nell'allegato della decisione 2008/934/CE è soppressa.

Articolo 3

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 novembre 2011, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° dicembre 2011.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

⁽¹⁾ GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10.



Articolo 4

1. In conformità alla direttiva 91/414/CEE, gli Stati membri modificano o revocano, se necessario, le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva tau-fluvalinato entro il 30 novembre 2011.

Entro tale data essi verificano in particolare il rispetto delle condizioni indicate nell'allegato I di detta direttiva per quanto riguarda il tau-fluvalinato, ad eccezione di quelle della parte B della voce relativa a tale sostanza attiva, e verificano inoltre che il titolare dell'autorizzazione disponga di un fascicolo, o vi abbia accesso, rispondente ai requisiti di cui all'allegato II di detta direttiva, conformemente alle condizioni dell'articolo 13 della stessa direttiva.

2. In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente tau-fluvalinato come unica sostanza attiva o come una sostanza attiva associata ad altre, iscritte entro il 31 maggio 2011 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, è oggetto di un riesame da parte degli Stati membri conformemente ai principi uniformi di cui all'allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo rispondente ai requisiti dell'allegato III di detta direttiva e tenuto conto della parte B della voce relativa al tau-fluvalinato nell'allegato I di detta direttiva. In base a tale valutazione, essi stabiliscono se il prodotto è conforme alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE.

Sulla base di quanto stabilito, gli Stati membri:

- a) nel caso di un prodotto contenente tau-fluvalinato come unica sostanza attiva, modificano o revocano, se necessario, l'autorizzazione entro il 31 maggio 2015; oppure
- b) nel caso di un prodotto contenente tau-fluvalinato come sostanza attiva associata ad altre, modificano o revocano, se necessario, l'autorizzazione entro il 31 maggio 2015 o entro il termine, se posteriore, fissato per detta modifica o revoca rispettivamente dalla direttiva o dalle direttive con cui la sostanza o le sostanze in questione sono state iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il 1^o giugno 2011.

Articolo 6

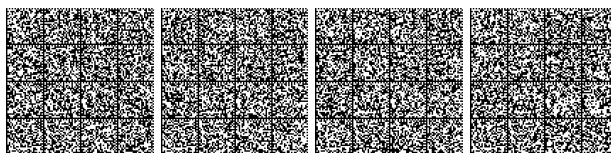
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

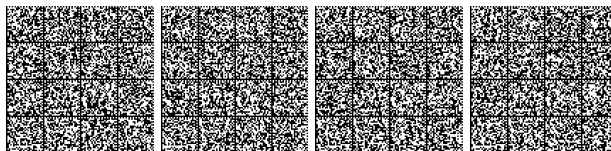


ALLEGATO

La voce seguente è aggiunta alla fine della tabella dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE:

Numero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
*335	Tau-fluvalinato Numero CAS: 102851-06-9 Numero CIPAC: 786	(RS)-α-ciano-3-fenossi- benzil N-(2-cloro- α,α α- trifluoro-p-tolil)-D-vali- nato (Rapporto tra isomeri 1:1)	≥ 920 g/kg (1:1 rapporto tra gli isomeri R-α-ciano e S-α-ciano) Impurità: Toluene: non più di 5 g/kg	1° giugno 2011	31 maggio 2021	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli impieghi come insetticida e acaricida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul tau-fluvalinato, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 gennaio 2011. In questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione: a) al rischio per gli organismi acquatici e a far sì che le condizioni di impiego prescrivano l'applicazione di misure adeguate di attenuazione dei rischi; b) al rischio per gli artropodi non bersaglio e a far sì che le condizioni di impiego prescrivano l'applicazione di misure adeguate di attenuazione dei rischi; c) il materiale di prova utilizzato nei fascicoli sulla tossicità deve essere comparato e verificato a fronte della specificazione del materiale tecnico prodotto commercialmente. Gli Stati membri interessati chiedono la presentazione di informazioni di conferma per quanto riguarda: — il rischio di bioaccumulo/biomagnificazione nell'ambiente acquatico, — il rischio per gli artropodi non bersaglio. Gli Stati membri interessati provvedono affinché il richiedente presenti alla Commissione tali informazioni di conferma entro il 31 maggio 2013. Gli Stati membri interessati provvedono affinché il richiedente presenti informazioni di conferma due anni dopo l'adozione delle indicazioni specifiche, riguardando al possibile impatto sull'ambiente della potenziale alterazione enantioselettiva delle matrici ambientali.»

⁽¹⁾ Ulteriori particolari sull'identità e la specificazione delle sostanze attive sono contenuti nel rapporto di riesame.



DIRETTIVA 2011/20/UE DELLA COMMISSIONE

del 2 marzo 2011

che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includere il fenoxycarb come sostanza attiva e che modifica la decisione 2008/934/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma non comprese nel suo allegato I⁽⁵⁾.

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) I regolamenti (CE) n. 451/2000⁽²⁾ e n. 1490/2002⁽³⁾ della Commissione fissano le modalità attuative della terza fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e contengono un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Detto elenco comprendeva il fenoxycarb.
- (2) In conformità all'articolo 11 *sexies* del regolamento (CE) n. 1490/2002, il notificante ha rinunciato a sostenere l'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE entro due mesi dal ricevimento del progetto di relazione di valutazione. Di conseguenza, è stata adottata la decisione 2008/934/CE della Commissione, del 5 dicembre 2008, concernente la non iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze⁽⁴⁾, che prevede la non iscrizione del fenoxycarb.
- (3) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE il notificante iniziale (di seguito «il richiedente») ha presentato una nuova domanda di applicazione della procedura accelerata di cui agli articoli da 14 a 19 del regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura

- (4) La domanda è stata presentata ai Paesi Bassi, designati Stato membro relatore a norma del regolamento (CE) n. 451/2000. Il termine per la procedura accelerata è stato rispettato. La specifica della sostanza attiva e gli impieghi indicati sono quelli oggetto della decisione 2008/934/CE. La domanda rispetta anche gli altri requisiti di sostanza e di procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 33/2008.

- (5) I Paesi Bassi hanno valutato gli ulteriori dati forniti dal richiedente e hanno elaborato una relazione supplementare. Detta relazione è stata trasmessa all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») e alla Commissione il 10 dicembre 2009. L'Autorità ha trasmesso la relazione supplementare agli altri Stati membri e al richiedente con l'invito a formulare osservazioni e ha poi inviato le osservazioni ricevute alla Commissione. A norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 33/2008 e su richiesta della Commissione, l'Autorità ha presentato alla Commissione, in data 13 settembre 2010, le proprie conclusioni sul fenoxycarb⁽⁶⁾. Il progetto di relazione di valutazione, la relazione supplementare e le conclusioni dell'Autorità sono stati riesaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e il riesame si è concluso il 28 gennaio 2011 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione relativo al fenoxycarb.

- (6) Dai vari esami effettuati è risultato che i prodotti fitosanitari contenenti fenoxycarb possono essere considerati conformi, in generale, alle prescrizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli utilizzi esaminati e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. È quindi opportuno iscrivere il fenoxycarb nell'allegato I, affinché in tutti gli Stati membri le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva possano essere rilasciate conformemente alle disposizioni di tale direttiva.

⁽¹⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

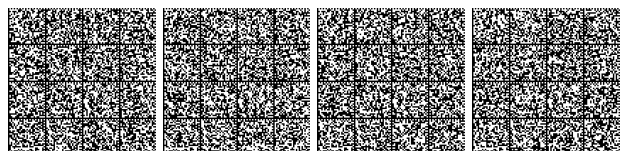
⁽²⁾ GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25.

⁽³⁾ GU L 224 del 21.8.2002, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU L 333 dell'11.12.2008, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU L 15 del 18.1.2008, pag. 5.

⁽⁶⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare; Conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione del rischio dei pesticidi relativa alla sostanza attiva fenoxycarb. EFSA Journal 2010; 8(12):1779. [75 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1779. Disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu



- (7) Fatta salva questa conclusione, occorre ottenere ulteriori informazioni su alcuni punti specifici. A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE, l'iscrizione di una sostanza nell'allegato I può essere soggetta a condizioni. Pertanto è opportuno che il richiedente sia tenuto a presentare informazioni attestanti la valutazione dei rischi per gli artropodi non bersaglio e per le larve delle api.
- (8) È necessario prevedere un lasso di tempo ragionevole prima che una sostanza attiva venga iscritta nell'allegato I, al fine di consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'iscrizione.
- (9) Fermi restando gli obblighi stabiliti dalla direttiva 91/414/CEE e conseguenti all'iscrizione di una sostanza attiva nell'allegato I, agli Stati membri va concesso un periodo di sei mesi a decorrere dall'iscrizione affinché possano rivedere le autorizzazioni esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti fenoxycarb in modo da garantire il rispetto delle prescrizioni di cui alla direttiva 91/414/CEE, in particolare dell'articolo 13 e delle pertinenti condizioni dell'allegato I. È opportuno che gli Stati membri modifichino, sostituiscano o revochino, se del caso, le autorizzazioni esistenti secondo le disposizioni della direttiva 91/414/CEE. In deroga al termine sopraindicato, occorre prevedere un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione del dossier completo previsto dall'allegato III, relativo a ciascun prodotto fitosanitario e ad ogni suo utilizzo previsto, conformemente ai principi uniformi di cui alla direttiva 91/414/CEE.
- (10) L'esperienza acquisita con le precedenti iscrizioni nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari⁽¹⁾, ha dimostrato che possono presentarsi difficoltà di interpretazione per quanto riguarda gli obblighi dei titolari delle autorizzazioni esistenti in relazione all'accesso ai dati. Per evitare ulteriori difficoltà è quindi necessario chiarire gli obblighi degli Stati membri, in particolare quello di verificare che il titolare di un'autorizzazione dimostri di avere accesso ad un dossier conforme alle prescrizioni dell'allegato II di detta direttiva. Tale chiarimento non impone tuttavia alcun nuovo obbligo agli Stati membri o ai titolari delle autorizzazioni rispetto alle direttive che modificano l'allegato I finora adottate.
- (11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 91/414/CEE.
- (12) La decisione 2008/934/CE prevede la non iscrizione del fenoxycarb e la revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza entro il 31 dicembre 2011. È necessario sopprimere la riga riguardante il fenoxycarb nell'allegato di detta decisione.
- (13) Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2008/934/CE.
- (14) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

La riga riguardante il fenoxycarb nell'allegato della decisione 2008/934/CE è soppressa.

Articolo 3

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 novembre 2011, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° dicembre 2011.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 4

1. In applicazione della direttiva 91/414/CEE, gli Stati membri modificano o revocano, se necessario, le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti fenoxycarb come sostanza attiva entro il 30 novembre 2011.

Entro tale data essi verificano in particolare che siano rispettate le condizioni di cui all'allegato I della suddetta direttiva riguardanti il fenoxycarb, ad eccezione di quelle della parte B della voce relativa alla sostanza attiva in questione, e che il titolare dell'autorizzazione possieda o possa accedere a un dossier conforme alle prescrizioni dell'allegato II della direttiva, conformemente alle condizioni di cui all'articolo 13 della medesima.

⁽¹⁾ GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10.



2. In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente fenoxycarb come unica sostanza attiva o come una di più sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE entro il 31 maggio 2011, è oggetto di riesame da parte degli Stati membri, conformemente ai principi uniformi di cui all'allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un dossier conforme alle prescrizioni dell'allegato III della medesima e tenendo conto della parte B della voce relativa al fenoxycarb figurante nell'allegato I di detta direttiva. In base a tale valutazione, gli Stati membri stabiliscono se il prodotto è conforme alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE.

Sulla base di quanto stabilito, gli Stati membri:

- a) nel caso di un prodotto contenente fenoxycarb come unica sostanza attiva, modificano o revocano se necessario l'autorizzazione entro il 31 maggio 2015; oppure
- b) nel caso di un prodotto contenente fenoxycarb come una di più sostanze attive, modificano o revocano se necessario

l'autorizzazione entro il 31 maggio 2015 o entro il termine, se posteriore, fissato per detta modifica o revoca nelle rispettive direttive di iscrizione della sostanza o delle sostanze nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il 1º giugno 2011.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

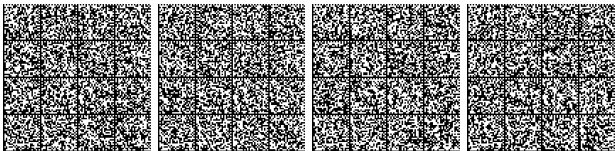


ALLEGATO

La voce seguente va aggiunta alla fine della tabella dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE:

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
«339	Fenoxycarb Numero CAS: 79127-80-3 Numero CIPAC: 425	[2-(4-fenossifenossi)etil]carbammato di etile	≥ 970 g/kg Impurità: Toluene: max 1 g/kg	1° giugno 2011	31 maggio 2021	PART E A Se ne può autorizzare l'impiego unicamente come insetticida. PART E B Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul fenoxycarb, in particolare delle appendici I e II, approvato dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 gennaio 2011. In questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione a: — la protezione degli organismi acquatici. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso, — il rischio per le api e gli artropodi non bersaglio. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso. Gli Stati membri interessati esigono la presentazione di informazioni che confermino la valutazione dei rischi per gli artropodi non bersaglio e per le larve delle api. Gli Stati membri interessati provvedono affinché il richiedente presenti alla Commissione tali informazioni entro il 31 maggio 2013.»

⁽¹⁾ Ulteriori dettagli sull'identità e sulla specifica della sostanza attiva sono riportati nel rapporto di riesame.



DIRETTIVA 2011/21/UE DELLA COMMISSIONE

del 2 marzo 2011

che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva cletodim e che modifica la decisione 2008/934/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma non comprese nel suo allegato I⁽⁵⁾.

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) I regolamenti (CE) n. 451/2000⁽²⁾ e (CE) n. 1490/2002⁽³⁾ della Commissione stabiliscono le modalità attuative della terza fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e contengono un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende la sostanza cletodim.
- (2) In conformità all'articolo 11 *sexies* del regolamento (CE) n. 1490/2002, il notificante ha rinunciato a sostenere l'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE entro due mesi dal ricevimento del progetto di relazione di valutazione. Di conseguenza, è stata adottata la decisione 2008/934/CE della Commissione, del 5 dicembre 2008, concernente la non iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze⁽⁴⁾, che prevede la non iscrizione del cletodim.
- (3) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE il notificante iniziale (di seguito «il richiedente») ha presentato una nuova domanda di applicazione della procedura accelerata di cui agli articoli da 14 a 19 del regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura

- (4) La domanda è stata presentata ai Paesi Bassi, designati Stato membro relatore con il regolamento (CE) n. 1490/2002. Il termine per la procedura accelerata è stato rispettato. La specifica della sostanza attiva e gli impieghi indicati sono quelli oggetto della decisione 2008/934/CE. La domanda rispetta anche gli altri requisiti di sostanza e di procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 33/2008.

- (5) I Paesi Bassi hanno valutato i dati aggiuntivi presentati dal richiedente e hanno redatto una relazione supplementare. Tale relazione è stata trasmessa all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») e alla Commissione il 1° dicembre 2009. L'Autorità ha trasmesso la relazione supplementare agli altri Stati membri e al richiedente con l'invito a formulare osservazioni e ha poi inviato le osservazioni ricevute alla Commissione. A norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 33/2008 e su richiesta della Commissione, l'Autorità ha presentato alla Commissione le sue conclusioni sul cletodim il 10 settembre 2010⁽⁶⁾. Il progetto di relazione di valutazione, la relazione supplementare e la conclusione dell'Autorità sono stati esaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali ed adottati il 28 gennaio 2011 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione relativa al cletodim.

- (6) Dai vari esami effettuati è risultato che i prodotti fitosanitari contenenti cletodim possono considerarsi conformi, in generale, alle prescrizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. È quindi opportuno iscrivere il cletodim nell'allegato I, affinché in tutti gli Stati membri le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva possano essere rilasciate conformemente alle disposizioni di detta direttiva.

⁽¹⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.⁽²⁾ GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25.⁽³⁾ GU L 224 del 21.8.2002, pag. 23.⁽⁴⁾ GU L 333 dell'11.12.2008, pag. 11.⁽⁵⁾ GU L 15 del 18.1.2008, pag. 5.⁽⁶⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance cletodim (Conclusion sulla revisione inter pares della valutazione del rischio degli antiparassitari relativa alla sostanza attiva cletodim). EFSA Journal 2010; 8(9):1771. [93 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1771. Disponibile online: www.efsa.europa.eu

- (7) Fatta salva questa conclusione, occorre ottenere ulteriori informazioni su alcuni punti specifici. A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE, l'iscrizione di una sostanza nell'allegato I può essere soggetta a condizioni. È quindi opportuno chiedere al richiedente di presentare ulteriori informazioni comprovanti i risultati della valutazione del rischio, sulla base delle conoscenze scientifiche più recenti, per quanto riguarda le valutazioni dell'esposizione delle acque sotterranee e del suolo e la definizione di residuo per la valutazione del rischio.
- (8) È necessario prevedere un lasso di tempo ragionevole prima che una sostanza attiva venga iscritta nell'allegato I, al fine di consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'iscrizione.
- (9) Fermi restando gli obblighi stabiliti dalla direttiva 91/414/CEE e conseguenti all'iscrizione di una sostanza attiva nell'allegato I, agli Stati membri va concesso un periodo di sei mesi a decorrere dall'iscrizione affinché possano rivedere le autorizzazioni esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti cletodim, in modo da garantire il rispetto delle prescrizioni della direttiva 91/414/CEE, in particolare dell'articolo 13 e delle relative condizioni dell'allegato I. È opportuno che gli Stati membri modifichino, sostituiscano o revochino, se del caso, le autorizzazioni esistenti, secondo le disposizioni della direttiva 91/414/CEE. In deroga al termine di cui sopra, occorre prevedere un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo di cui all'allegato III, relativo a ciascun prodotto fitosanitario e a ciascun impiego previsto, secondo i principi uniformi di cui alla direttiva 91/414/CEE.
- (10) L'esperienza acquisita con le precedenti iscrizioni nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari⁽¹⁾, ha dimostrato che possono presentarsi difficoltà di interpretazione riguardo agli obblighi dei titolari delle autorizzazioni esistenti per quanto concerne l'accesso ai dati. Per evitare ulteriori difficoltà è quindi necessario chiarire gli obblighi degli Stati membri, in particolare quello di verificare che il titolare di un'autorizzazione dimostri di avere accesso ad un dossier conforme alle prescrizioni dell'allegato II di detta direttiva. Tale chiarimento non impone tuttavia alcun nuovo obbligo agli Stati membri o ai titolari delle autorizzazioni rispetto alle direttive che modificano l'allegato I finora adottate.
- (11) È quindi opportuno modificare di conseguenza la direttiva 91/414/CEE.

⁽¹⁾ GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10.

- (12) La decisione 2008/934/CE prevede la non iscrizione del cletodim e la revoca delle autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza entro il 31 dicembre 2011. È necessario sopprimere la voce relativa al cletodim nell'allegato di detta decisione.
- (13) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2008/934/CE.
- (14) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato in conformità all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

La voce relativa al cletodim nell'allegato della decisione 2008/934/CE è soppressa.

Articolo 3

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 novembre 2011, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

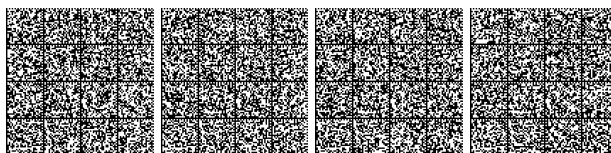
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° dicembre 2011.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 4

1. In conformità alla direttiva 91/414/CEE, gli Stati membri modificano o revocano, se necessario, le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva cletodim entro il 30 novembre 2011.

Entro tale data essi verificano in particolare il rispetto delle condizioni indicate nell'allegato I di detta direttiva per quanto riguarda il cletodim, ad eccezione di quelle della parte B della voce relativa a tale sostanza attiva, e verificano inoltre che il titolare dell'autorizzazione disponga di un fascicolo, o vi abbia accesso, rispondente ai requisiti di cui all'allegato II di detta direttiva, conformemente alle condizioni dell'articolo 13 della stessa direttiva.



2. In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente cletodim come unica sostanza attiva o come una sostanza attiva associata ad altre, iscritte entro il 31 maggio 2011 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, è oggetto di un riesame da parte degli Stati membri conformemente ai principi uniformi di cui all'allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo rispondente ai requisiti dell'allegato III di detta direttiva e tenuto conto della parte B della voce relativa al cletodim nell'allegato I di detta direttiva. In base a tale valutazione, essi stabiliscono se il prodotto è conforme alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE.

Sulla base di quanto stabilito, gli Stati membri:

- a) nel caso di un prodotto contenente cletodim come unica sostanza attiva, modificano o revocano, se necessario, l'autorizzazione entro il 31 maggio 2015; oppure
- b) nel caso di un prodotto contenente cletodim come sostanza attiva associata ad altre, modificano o revocano, se necessa-

rio, l'autorizzazione entro il 31 maggio 2015 o entro il termine, se posteriore, fissato per detta modifica o revoca rispettivamente dalla direttiva o dalle direttive con cui la sostanza o le sostanze in questione sono state iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il 1º giugno 2011.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO



ALLEGATO

La voce seguente è aggiunta alla fine della tabella dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE:

Numero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
«336	Cletodim Numero CAS: 99129-21-2 Numero CIPAC: 508	(5RS)-2-{(1EZ)-1-[(2E)-3-cloro-allil-ossi-minolpropil]-5-[(2RS)-2-(etiltio)propil]-3-idrossi-cyclohex-2-en-1-one	≥ 930 g/kg Impurità: toluene max. 4 g/kg	1° giugno 2011	31 maggio 2021	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli impieghi come erbicida sulle barbabietole da zucchero. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul cletodim, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 gennaio 2011. In questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici, degli uccelli e dei mammiferi e provvedono affinché le condizioni di impiego prescrivano l'applicazione di misure adeguate di attenuazione dei rischi. Gli Stati membri interessati chiedono la presentazione di informazioni di conferma, sulla base delle conoscenze scientifiche più recenti, per quanto riguarda: — le valutazioni dell'esposizione delle acque sotterranee e del suolo, — la definizione di residuo per la valutazione del rischio. Gli Stati membri interessati provvedono affinché il richiedente presenti alla Commissione tali informazioni di conferma entro il 31 maggio 2013.»

⁽¹⁾ Ulteriori particolari sull'identità e la specificazione delle sostanze attive sono contenuti nel rapporto di riesame.



RETTIFICHE

Rettifica della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 347 dell'11 dicembre 2006)

A pagina 2, al considerando 20:

anziché: «(...), il luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale.»

leggi: «(...), il luogo del suo indirizzo permanente o della sua residenza abituale.»

A pagina 16, articolo 38:

anziché: «(...), il luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale.»

leggi: «(...), il luogo del suo indirizzo permanente o della sua residenza abituale.»

A pagina 16, articolo 39, secondo comma:

anziché: «(...) nel luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale.»

leggi: «(...) nel luogo del suo indirizzo permanente o della sua residenza abituale.»

A pagina 16, articolo 43:

anziché: «(...), il luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale.»

leggi: «(...), il luogo del suo indirizzo permanente o della sua residenza abituale.»

A pagina 18, articolo 56, paragrafo 1:

anziché: «(...), il luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale:»

leggi: «(...), il luogo del suo indirizzo permanente o della sua residenza abituale:»

A pagina 18, articolo 57, paragrafo 1:

anziché: «1. Qualora le prestazioni di servizi di cui all'articolo 56, paragrafo 1, lettera k), siano fornite a persone non soggetti passivi stabilite, o domiciliate o abitualmente residenti in uno Stato membro da parte di un soggetto passivo che abbia fissato la sede della propria attività economica o disponga di una stabile organizzazione a partire dalla quale è resa la prestazione di servizi fuori della Comunità o, in mancanza di tale sede o stabile organizzazione, sia domiciliato o abitualmente residente fuori della Comunità, il luogo della prestazione è il luogo in cui la persona non soggetto passivo è stabilita, o domiciliata o abitualmente residente.»

leggi: «1. Qualora le prestazioni di servizi di cui all'articolo 56, paragrafo 1, lettera k), siano fornite a persone non soggetti passivi stabilite, o aventi l'indirizzo permanente o abitualmente residenti in uno Stato membro da parte di un soggetto passivo che abbia fissato la sede della propria attività economica o disponga di una stabile organizzazione a partire dalla quale è resa la prestazione di servizi fuori della Comunità o, in mancanza di tale sede o stabile organizzazione, abbia l'indirizzo permanente o sia abitualmente residente fuori della Comunità, il luogo della prestazione è il luogo in cui la persona non soggetto passivo è stabilita, o ha l'indirizzo permanente o è abitualmente residente.»

A pagina 19, articolo 59:

anziché: «1. Gli Stati membri applicano l'articolo 58, lettera b) ai servizi di telecomunicazione forniti a persone non soggetti passivi stabilite o domiciliate o abitualmente residenti in uno Stato membro, da un soggetto passivo che abbia stabilito la sede della propria attività economica o disponga di una stabile organizzazione a partire dalla quale sono resi i servizi fuori della Comunità o, in mancanza di tale sede o stabile organizzazione, sia domiciliato o abitualmente residente fuori della Comunità.

2. Fino al 31 dicembre 2006 gli Stati membri applicano l'articolo 58, lettera b), ai servizi di radiodiffusione e di televisione di cui all'articolo 56, paragrafo 1, lettera j), resi a persone non soggetti passivi stabilite, o domiciliate o abitualmente residenti in uno Stato membro da un soggetto passivo che abbia stabilito la sede della propria attività economica o disponga di una stabile organizzazione a partire dalla quale sono resi i servizi fuori della Comunità o, in mancanza di tale sede o stabile organizzazione, sia domiciliato o abitualmente residente fuori della Comunità.»



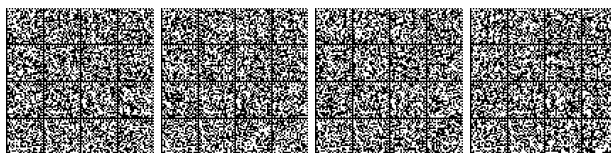
- leggi:* «1. Gli Stati membri applicano l'articolo 58, lettera b) ai servizi di telecomunicazione forniti a persone non soggetti passivi stabilite o aventi l'indirizzo permanente o abitualmente residenti in uno Stato membro, da un soggetto passivo che abbia stabilito la sede della propria attività economica o disponga di una stabile organizzazione a partire dalla quale sono resi i servizi fuori della Comunità o, in mancanza di tale sede o stabile organizzazione, abbia l'indirizzo permanente o sia abitualmente residente fuori della Comunità.
2. Fino al 31 dicembre 2006 gli Stati membri applicano l'articolo 58, lettera b), ai servizi di radiodiffusione e di televisione di cui all'articolo 56, paragrafo 1, lettera j), resi a persone non soggetti passivi stabilite, o aventi l'indirizzo permanente o abitualmente residenti in uno Stato membro da un soggetto passivo che abbia stabilito la sede della propria attività economica o disponga di una stabile organizzazione a partire dalla quale sono resi i servizi fuori della Comunità o, in mancanza di tale sede o stabile organizzazione, abbia l'indirizzo permanente o sia abitualmente residente fuori della Comunità.»

A pagina 32, articolo 147, paragrafo 2:

- anziché:* «2. Ai fini del paragrafo 1, per "viaggiatore non stabilito nella Comunità" si intende il viaggiatore il cui domicilio o residenza abituale non si trova nella Comunità. In tal caso per "domicilio o residenza abituale" si intende il luogo indicato come tale sul passaporto, sulla carta d'identità o su altro documento riconosciuto come valido documento di identità dallo Stato membro nel cui territorio è effettuata la cessione.»
- leggi:* «2. Ai fini del paragrafo 1, per "viaggiatore non stabilito nella Comunità" si intende il viaggiatore il cui indirizzo permanente o residenza abituale non si trova nella Comunità. In tal caso per "indirizzo permanente o residenza abituale" si intende il luogo indicato come tale sul passaporto, sulla carta d'identità o su altro documento riconosciuto come valido documento di identità dallo Stato membro nel cui territorio è effettuata la cessione.»

A pagina 60, articolo 359:

- anziché:* «Gli Stati membri autorizzano ad utilizzare il presente regime speciale ogni soggetto passivo non stabilito che presta servizi per via elettronica a una persona non soggetto passivo che sia stabilita, o domiciliata o abitualmente residente, in uno Stato membro. Questo regime è applicabile a tutti i servizi così forniti nella Comunità.»
- leggi:* «Gli Stati membri autorizzano ad utilizzare il presente regime speciale ogni soggetto passivo non stabilito che presta servizi per via elettronica a una persona non soggetto passivo che sia stabilita, o abbia l'indirizzo permanente o sia abitualmente residente, in uno Stato membro. Questo regime è applicabile a tutti i servizi così forniti nella Comunità.»



Rettifica del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 102 dell'11 aprile 2006)

Alla pagina 5, articolo 4, lettera c):

anziché: «c) «conducente»: chiunque sia addetto alla guida del veicolo, anche per un breve periodo, o che si trovi a bordo di un veicolo con la mansione, all'occorrenza, di guidarlo;»,

leggi: «c) «conducente»: chiunque sia addetto alla guida del veicolo, anche per un breve periodo, o che si trovi a bordo di un veicolo nel contesto delle proprie mansioni per poterlo, all'occorrenza, guidare;»;

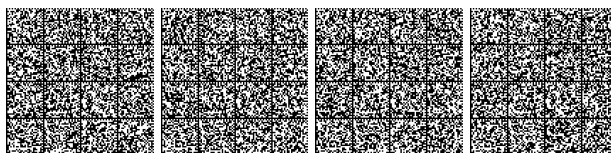
alla pagina 8, articolo 13, paragrafo 1, lettera h):

anziché: «h) veicoli impiegati nell'ambito di servizi fognari, di protezione contro le inondazioni, di manutenzione della rete idrica, elettrica e del gas, di manutenzione e controllo della rete stradale, di nettezza urbana, dei telegrafi, dei telefoni, della radiodiffusione, della televisione e della rilevazione di emittenti e riceventi di televisione o radio;»,

leggi: «h) veicoli impiegati nell'ambito di servizi fognari, di protezione contro le inondazioni, di manutenzione della rete idrica, elettrica e del gas, di manutenzione e controllo della rete stradale, di raccolta e smaltimento dei rifiuti domestici a domicilio, dei telegrafi, dei telefoni, della radiodiffusione, della televisione e della rilevazione di emittenti e riceventi di televisione o radio;».

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2011-GUE-032) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - 00185 Roma - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: gestionegu@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57)* (di cui spese di spedizione € 66,28)*	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45)* (di cui spese di spedizione € 132,22)*	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili

Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla **Gazzetta Ufficiale** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)*

(di cui spese di spedizione € 73,20)*

- annuale € **295,00**
- semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)*

(di cui spese di spedizione € 20,60)*

- annuale € **85,00**
- semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)

I.V.A. 20% inclusa € 1,00

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%

€ **190,00**

Volume separato (oltre le spese di spedizione)

€ **180,50**

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

€ 18,00

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.





€ 5,00

